

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 37

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 settembre 2018

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE






S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **49.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 agosto 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
- Volontariato - Terzo settore - Norme della Regione Puglia - Concessione in comodato d'uso di beni immobili di proprietà regionale a enti del Terzo settore - Inclusione, nell'individuazione degli enti potenzialmente beneficiari, anche delle imprese sociali, comprese le cooperative sociali.**
- Legge della Regione Puglia 11 giugno 2018, n. 22 (Norme sulla concessione in comodato d'uso di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo socio-sanitario), artt. 2 e 3..... Pag. 1
- N. **50.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 agosto 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
- Sanzioni amministrative - Pesca - Norme della Regione Abruzzo - Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne - Previsione di sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di pesca di specie ittiche fuori dai periodi consentiti e all'esercizio della pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata.**
- Legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2018, n. 11 (“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)”), art. 8..... Pag. 3
- N. **117.** Ordinanza del Tribunale di Genova del 20 marzo 2018
- Processo penale - Casellario giudiziale - Mancata previsione dell'eliminazione dell'iscrizione dell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova a seguito di esito positivo della messa alla prova - Mancata previsione, quale eccezione alle iscrizioni nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, della sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.**
- Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)”), artt. 5, comma 2, e 24..... Pag. 7
- N. **118.** Ordinanza del Tribunale di Genova del 27 marzo 2018
- Processo penale - Casellario giudiziale - Previsione che nel certificato generale e nel certificato penale richiesti dall'interessato venga riportata l'iscrizione della sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.**
- Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)”), artt. 24 e 25..... Pag. 10



N. 119. Ordinanza del Tribunale di Brescia del 31 marzo 2017

Arbitrato - Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province - Esercizio della facoltà di riscatto da parte dei Comuni - Determinazione dell'equa indennità dovuta ai concessionari - Devoluzione ad un collegio arbitrale della decisione sull'ammontare dell'indennità, in mancanza dell'accordo tra le parti.

- Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), art. 24, commi settimo e ottavo.


Pag. 12

N. 120. Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo del 16 marzo 2018

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Procedura di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo - Termine per l'integrazione delle comunicazioni di inesigibilità presentate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2014 - Decorrenza del termine per l'avvio del procedimento di controllo dell'ente creditore - Esclusione dal controllo delle quote inesigibili di valore inferiore o pari a 300 euro.

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"), art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo.

Pag. 15



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 49

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 agosto 2018
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Volontariato - Terzo settore - Norme della Regione Puglia - Concessione in comodato d'uso di beni immobili di proprietà regionale a enti del Terzo settore - Inclusione, nell'individuazione degli enti potenzialmente beneficiari, anche delle imprese sociali, comprese le cooperative sociali.

– Legge della Regione Puglia 11 giugno 2018, n. 22 (Norme sulla concessione in comodato d'uso di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo socio-sanitario), artt. 2 e 3.

Ricorso, ex art. 127 della Costituzione, del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, con sede in Bari (70100 - BA), Lungomare N. Sauro n. 33.

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale 11 giugno 2018, n. 22, nella parte in cui ricomprendono tra gli enti beneficiari della legge «le imprese sociali, incluse le cooperative sociali», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 2 agosto 2018.

Sul B.U.R. Puglia n. 80 del 15 giugno 2018 è stata pubblicata la legge regionale 11 giugno 2018 n. 22, recante «Norme sulla concessione in comodato d'uso di immobili regionali a Enti *no-profit* che operano in campo socio-sanitario».

All'art. 1 («*Finalità*») la legge regionale precisa che:

la Regione Puglia, ai sensi degli articoli 2 e 3, secondo comma 4, secondo comma, e 9 e 18 della Costituzione della Repubblica italiana, e ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e della normativa regionale in materia di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale, nonché dell'art. 13 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), riconosce il valore sociale e la funzione delle attività svolte dagli enti del Terzo settore come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e di ricerca etica e spirituale.

L'art. 2 («*Oggetto*») dispone che:


in attuazione delle finalità indicate all'art. 1 e nell'esercizio delle facoltà previste per la regione nel decreto legislativo n. 117/2017 e della normativa regionale di riferimento, la Regione Puglia individua i beni di proprietà regionali, non occupati e non già finalizzati ad altri usi, per i quali le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo settore, che svolgano attività nel settore sociosanitario, socioeducativo e socioassistenziale, possono presentare istanza di comodato d'uso, per l'utilizzo degli stessi immobili per le finalità statutarie e in coerenza con i fabbisogni delle comunità locali e con le programmazioni sociale e sanitaria di livello regionale e territoriale.

L'art. 3 («*Definizioni*») prevede infine che:

ai fini della presente legge, e ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017, si definiscono enti del Terzo settore cui sono estesi gli obiettivi di cui all'art. 2, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, gli oratori di cui alla legge regionale 5 luglio 2016, n. 17 (Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione socioeducativa delle attività di oratorio).

Orbene, ritiene il Presidente del Consiglio che quest'ultima disposizione, in combinato disposto con il precedente art. 2, si ponga in contrasto con l'art. 117 secondo comma lettera *e*) Cost. in tema di «tutela della concorrenza» riservata alla competenza esclusiva dello Stato, laddove ricomprende tra i soggetti beneficiari della legge «le imprese sociali, incluse le cooperative sociali».

Propone pertanto questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti



MOTIVI

La disposizione impugnata si pone in contrasto in particolare con l'art. 71, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 117/2017 (recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106») il quale così dispone:

«Lo Stato, le regioni e province autonome e gli enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile».

Come si vede, la norma nazionale esclude espressamente tra i possibili soggetti beneficiari della utilizzazione gratuita di beni degli enti territoriali, le «imprese sociali».

Il motivo della esclusione deriva dal fatto che nonostante le loro finalità sociali, tali imprese operano comunque all'interno di un mercato concorrenziale, con la conseguenza che la concessione a tali soggetti di un'agevolazione (quale certamente è l'attribuzione in comodato d'uso di un immobile) sarebbe idonea ad incidere sulla concorrenza nei confronti di altre imprese alle quali tale possibilità non è consentita.

Ciò emerge chiaramente anche dalla relazione illustrativa al decreto legislativo n. 117/2017, dove si precisa che

«L'art. 71 ripropone estendendo i relativi benefici a tutti gli enti del Terzo settore di cui alla legge n. 106/2016 e al presente decreto legislativo, con l'eccezione delle imprese sociali in ragione della specificità di queste ultime e per evitare situazioni distorsive della concorrenza con le altre tipologie di imprese, alcune disposizioni già in vigore. In particolare, il comma 1 corrisponde al comma 4 dell'art. 32 della legge n. 383/2000, che consente alle APS di svolgere le proprie attività istituzionali presso le proprie sedi e i locali a disposizione senza previo cambio di destinazione d'uso. La *ratio* è consentire lo svolgimento delle attività istituzionali di interesse generale presso la propria sede anche temporanea, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali stessi; naturalmente tali attività, comunque di tipo istituzionale, non devono avere carattere produttivo. I commi 2 e 4 estendono a tutti gli enti del terzo settore (sempre con esclusione delle imprese sociali) i benefici già previsti rispettivamente dai commi 1 (per le sole associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato) e 5 (per le sole APS) del citato art. 32 della legge n. 383/2000, consentendo rispettivamente agli enti del terzo settore, per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali, di ottenere in comodato dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dagli enti locali beni immobili e mobili di proprietà delle stesse ma non utilizzati (ponendo a carico degli enti comodatari l'onere di effettuare sull'immobile, a propria cura e spesa, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile); nonché di accedere alle forme di agevolazione e alle facilitazioni previste per i privati (ad esempio alle forme di credito edilizio agevolato previsto dalla normativa nazionale e regionale) in caso di costruzione o manutenzione conservativa e straordinaria, di adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza, delle strutture e degli edifici da utilizzare per lo svolgimento delle attività istituzionali. Ciò, naturalmente, a parità di condizioni con gli altri soggetti privati e nel limite delle risorse finanziarie comunque disponibili.

Anche in questo caso la *ratio* è quella di estendere (fatta la suddetta eccezione delle imprese sociali) a tutti gli enti del terzo settore, disciplinati congiuntamente, forme di benefici finora rinvenibili in disposizioni specifiche riferite solo ad alcune tipologie di esse (prevalentemente le associazioni di promozione sociale e in alcuni casi le organizzazioni di volontariato), in considerazione del particolare riconoscimento del valore sociale delle attività svolte dagli enti del terzo settore nel loro complesso.

Infine, il comma 3 si propone di coordinare la normativa già esistente in materia di concessione di immobili demaniali culturali a soggetti privati a canone agevolato per finalità di restauro e apertura alla pubblica fruizione (art. 3-*bis* del decreto-legge n. 351/2001 e art.1, commi 303, 304 e 305 della legge n. 311/2004), incentrata sul principio di solidarietà, con la disciplina del partenariato pubblico-privato introdotta dal nuovo codice dei contratti pubblici (art. 151, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016). Tale disciplina introduce procedure semplificate di scelta del partner finalizzate alla valorizzazione degli immobili culturali demaniali, e appare particolarmente opportuna laddove il partner sia un ente del Terzo settore. Si prevede che le concessioni in parola siano assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni».



Ad ulteriore conferma di quanto detto, il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»), al fine di evitare di incorrere in violazioni delle regole europee in tema di aiuti di Stato, all'art. 18 («Misure, fiscali e di sostegno economico») prevede espressamente al comma 9 che:

«L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 16 [«Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali»] è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Appare dunque evidente come la disciplina delle agevolazioni alle imprese sociali, realtà economiche che operano sul mercato⁽¹⁾, rientri nella competenza esclusiva del legislatore statale ai sensi del citato art. 117, secondo comma, lett. e) Cost. e non potevano dunque le disposizioni impugnate disporre in modo diverso rispetto a quanto previsto dalla norma interposta (il citato art. 71 comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017).

Da ciò la illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali impugnate.

P. Q. M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare gli articoli 2 e 3 della legge della Regione Puglia 11 giugno 2018, n. 22, per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 2 agosto 2018.

Roma, 10 agosto 2018

L'Avvocato dello Stato: DE BELLIS

18C00194

N. 50

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 agosto 2018
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*


Sanzioni amministrative - Pesca - Norme della Regione Abruzzo - Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne - Previsione di sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di pesca di specie ittiche fuori dai periodi consentiti e all'esercizio della pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata.

– Legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2018, n. 11 (“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)”), art. 8.

Ricorso, ex art. 127 della Costituzione, del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Abruzzo, in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Abruzzo n. 11 dell'8 giugno 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 65-speciale del 20 giugno 2018, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 2 agosto 2018, per contrasto con l'art. 25, comma 2, della costituzione e con l'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale, quale norma interposta.

(1) L'art. 1 comma 1 del citato decreto legislativo n. 112/2017, definisce imprese sociali quelle che «esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività»



FATTO

In data 20 giugno 2018 è stata pubblicata, sul n. 65-speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, la legge regionale n. 11 dell'8 giugno 2018, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)».

Una delle disposizioni contenute nella detta legge, come meglio si andrà a precisare in prosieguo, eccede dalle competenze regionali ed è violativa di previsioni costituzionali, nonché illegittimamente invasiva delle competenze dello Stato; si deve pertanto procedere con il presente atto alla sua impugnazione, affinché ne sia dichiarata la illegittimità costituzionale con conseguente annullamento sulla base delle seguenti considerazioni in punto di

DIRITTO

— 1.1. La legge della Regione Abruzzo n. 11 dell'8 giugno 2018, «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)», ha previsto, all'art. 8, la «sostituzione dell'art. 30 della legge regionale n. 28/2017», che irroga sanzioni amministrative per violazioni di varie disposizioni in tema di Gestione della fauna ittica e degli ambienti acquatici, così disponendo:

«1. L'art. 30 della legge regionale n. 28/2017 è sostituito dal seguente: «Art. 30 (Sanzioni) 1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle normative vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative: *a)* da euro 200,00 a euro 1.000,00 per chiunque esercita la pesca senza la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale; *b)* da euro 50,00 a euro 300,00 per chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino segna catture o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo e le altre disposizioni contenute nell'art. 20, comma 8; *c)* da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercita la pesca con modalità e tecniche vietate ai sensi dell'art. 28, commi 1, 2, 3, 4 e 5; *d)* da euro 20,00 a euro 60,00 per ogni pesce pescato in violazione della disposizione di cui all'art. 25; *e)* da euro 50,00 a euro 300,00 per la pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca, di uso civico od in acque soggette a concessioni amministrative in mancanza di permesso rilasciato dal titolare o dal concessionario; *f)* da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'art. 24, commi 1, 2, 3 e 4; oltre alle sanzioni penali e al risarcimento del danno, è disposta dalla Regione la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni; *g)* da euro 100,00 a euro 500,00 per le violazioni delle disposizioni di cui: alle linee guida adottate ai sensi dell'art. 10, al provvedimento dirigenziale previsto nell'art. 7, comma 4, al calendario ittico di cui all'art. 9 e alle modalità di pesca notturna dell'anguilla e per il carp-fishing di cui all'art. 24, comma 18; *h)* da euro 100,00 a euro 500,00 per le violazioni alle disposizioni relative alle zone a regolamentazione particolare; *i)* da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque, in possesso di licenza di pesca professionale, pesca utilizzando attrezzi non consentiti o con modalità o tempi diversi da quelli previsti; *j)* da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque, in possesso di licenza di pesca professionale, pesca in acque non destinate alla pesca professionale; *k)* da euro 500,00 a euro 3.000,00 per qualsiasi semina o immissione di materiale ittico non autorizzata dalla Regione; la sanzione è raddoppiata se la semina non autorizzata riguarda specie ittiche non autoctone; *l)* da euro 100,00 a euro 500,00 per il rilascio nelle acque del reticolo idrografico regionale di ogni esemplare catturato appartenente alle specie alloctone che necessitano di interventi di eradicazione riportate nelle linee guida di cui all'art. 10; *m)* da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque esercita, senza autorizzazione, l'allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento; *n)* da euro 100,00 a euro 500,00 per chi pesca le specie ittiche fuori dai periodi consentiti dall'art. 26; *o)* da euro 300,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'art. 24, commi 5 e 6; *p)* da euro 500,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'art. 24, commi 7 e 8; *q)* da euro 100,00 a euro 600,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'art. 24, comma 9; *r)* da euro 500,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'art. 24, commi 10 e 11; *s)* da euro 200,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'art. 24, commi 12, 13 e 14; *t)* da euro 200,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'art. 24, commi 15, 16 e 17; *u)* da euro 200,00 a euro 2.000,00 per chi esercita la pesca senza aver effettuato il corso di cui all'art. 20, comma 3; *v)* da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata registrazione dei laghetti di pesca sportiva presso il Servizio Sanitario Regionale; *w)* da euro 100,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata; *x)* da euro 100,00 a euro 300,00 per il soggetto organizzatore di attività agonistiche nel caso di inosservanza di disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo; *y)* da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata ottemperanza alle disposizioni disciplinate dall'art. 13, comma 9; *z)* da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata ottemperanza alle disposizioni disciplinate dall'art. 15, comma 4.



— 2. La Regione introita le somme derivanti dalle sanzioni amministrative ed impiega tali somme per la tutela, la gestione del patrimonio ittico, il ripopolamento, la vigilanza e la realizzazione di corsi di formazione necessari alla presentazione alla Regione dell'istanza per l'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico - sportiva di cui all'art. 20».)».

Le disposizioni così introdotte (limitatamente a quanto contenuto nelle lettere *n*) e *w*) sopra riportate) sono viziate da patente illegittimità costituzionale, incidendo nella competenza statale in materia e comportando violazione dell'art. 25, comma 2, della costituzione e dell'art. 1 della legge n. 689/1981, e devono pertanto essere dichiarate incostituzionali sulla base delle considerazioni che seguono.

1.2. La minuziosa normazione posta dall'art. 8 è andata a sostituire, come visto, l'art. 30 della legge regionale n. 28/2017: esso è stato tuttavia, per vero, in gran parte riprodotto quasi alla lettera nella disposizione che oggi si impugna.

Giova premettere che già all'epoca della adozione di quella legge il Governo — dubitando della legittimità di taluna delle previsioni ivi inserite per il mancato rispetto del principio di legalità — aveva contattato la Regione, in un'ottica di leale collaborazione, esplicitando tali rilievi ed ottenendo l'assicurazione dai competenti organi regionali che quei profili sarebbero stati valutati al fine di ricondurre a legittimità il sistema sanzionatorio attraverso adeguate modifiche nella normazione regionale.

Di qui la decisione adottata nel 2017 da parte del Governo di soprassedere alla impugnazione della legge oggi modificata con la norma che si impugna.

1.3. Si è tuttavia dovuto constatare che la Regione, nell'introdurre oggi con la legge che si impugna le citate modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 28/2017, non ha ritenuto di dover intervenire sulla normativa in discorso nei sensi auspicati, riproducendo una situazione di incertezza normativa che finisce col concretizzare una violazione dei principi costituzionali come si andrà qui di seguito a chiarire.

2. Va preliminarmente precisato che non è ostativa alla ammissibilità della presente impugnazione la circostanza che la norma che oggi si impugna (l'art. 8 della legge regionale Abruzzo n. 11/2018) sia in buona sostanza riproduttiva, come già detto, dell'art. 30 della legge regionale Abruzzo n. 28/17 — che è stata destinata a sostituire a decorrere dal 21 giugno 2018 — che a suo tempo non fu oggetto di impugnazione da parte del Governo.

E, invero, costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte che, essendo ogni disposizione legislativa espressione di una nuova e autonoma volizione "politica", essa è impugnabile pur se confermativa/reiterativa/esecutiva di altra disposizione, pur non impugnata, per i medesimi vizi dai quali poteva essere astrattamente ritenuta afflitta la precedente norma.

Il principio è agevolmente desumibile, tra le ultime, da Corte Cost., sent. 28 marzo 2012, n. 71, dove si rammenta che, «per costante giurisprudenza di questa corte, nel giudizio di legittimità costituzionale, non trova applicazione l'istituto dell'inammissibilità della questione per acquiescenza o per il carattere confermativo del provvedimento impugnato (da ultimo, sentenze n. 187 del 2011, id., 2011, I, 2226, e n. 165 del 2011, id., 2012, I, 374; n. 40 del 2010, id., Rep. 2010, voce Sanità pubblica, n. 404; n. 98 del 2007, id., Rep. 2007, voce cit., n. 310; n. 74 del 2001, id., 2001, I, 3049; n. 20 del 2000, id., 2002, I, 664). L'omessa impugnazione di una disposizione di legge avente il medesimo contenuto di altra disposizione sopravvenuta, dunque, non preclude l'autonoma impugnazione di quest'ultima (sentenze n. 298 del 2009, id., 2010, I, 2987; n. 443 e n. 430 del 2007, id., 2008, I, 1396 e 369; n. 383 e n. 62 del 2005, id., Rep. 2006, voce Energia elettrica, nn. 22, 58, e id., Rep. 2005, voce Energia nucleare, n. 4; n. 287 e n. 272 del 2004, id., Rep. 2004, voce Previdenza sociale, n. 735, e id., 2005, I, 2648)».

3.1. L'art. 25 della Costituzione, nel porre, al suo secondo comma, il principio di legalità, inizialmente riguardato, secondo tradizione, con riferimento alla materia penale («Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»), stabilisce una regola di carattere assolutamente generale; ed essa è esplicitamente ribadita, nella specifica materia delle sanzioni amministrative, dall'art. 1 della legge n. 689/1981 («Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione»). Tale principio si concretizza poi, come noto, nei cc.dd. «principi di precisione, chiarezza, e determinatezza» (le norme che individuano il comportamento suscettibile di essere sanzionato devono essere sufficientemente chiare e di facile comprensione per il consociato: profilo valorizzato anche in materia tributaria; *cfi*: Corte cost., 1º agosto 2008, n. 327).

3.2. Negli ultimi anni, in linea con l'orientamento assunto dalla Corte EDU, codesta Ecc.ma Corte ha poi definitivamente chiarito la portata del richiamato, fondamentale principio. Così, in Corte cost., (sent. 4 giugno 2010, n. 196) si legge che, «dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, firmatasi in particolare sull'interpretazione degli articoli 6 e 7 della CEDU, si ricava, ..., il principio secondo il quale tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto. Principio questo, del resto, desumibile dall'art. 25, secondo comma, Cost., il quale — data l'ampiezza della sua formulazione («Nessuno può essere punito...») — può essere interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la finzione



di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile — in senso stretto — a vere e proprie misure di sicurezza), è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato. D'altronde, questa Corte non solo ha affermato che, per le misure sanzionatorie diverse dalle pene in senso stretto, sussiste «l'esigenza della prefissione *ex lege* di rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all'applicazione (o alla non applicazione) di esse» (sentenza n. 447 del 1988), ma anche precisato come la necessità «che sia la legge a configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fitti da punire» risulti pur sempre «ricavabile anche per le sanzioni amministrative dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione» (sentenza n. 78 del 1967). A ciò è da aggiungere che anche la disciplina generale relativa agli illeciti amministrativi depenalizzati — recata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) — ha stabilito che «Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione» (art. 1, primo comma), dettando, così, una regola che si pone come principio generale di quello specifico sistema.

Può dunque costituire oggi affermazione ormai consolidata che il principio di legalità di cui all'art. 25, comma 2, Cost. (anche richiamato dall'art. 1 della legge n. 689/81) trova piena applicazione in quanto fornito di tutela costituzionale anche in tema di sanzioni amministrative.

4.1. Alla luce di quanto precede, e sgomberato il campo da ogni dubbio relativo alla ammissibilità del presente ricorso, si deve quindi evidenziarne la palese fondatezza.

Occorre rivolgere l'attenzione, in particolare, alle lettere *n*) e *w*) dell'art. 30, primo comma, della legge regionale Abruzzo n. 28/2017, come novellato dall'art. 8, primo comma, della legge regionale Abruzzo n. 11/2018 oggi impugnata.

Come già evidenziato, dette disposizioni prevedono, rispettivamente, che siano soggette a sanzione amministrativa le infrazioni concernenti la pesca di specie ittiche fuori dai periodi consentiti dall'art. 26 (lettera *n*) e l'esercizio della pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata (lettera *w*).

Trattasi, con piena evidenza, di norme afflitte da patente genericità, in violazione del principio di legalità come in precedenza individuato.


4.2. Se è vero, infatti, che la norma sanzionatoria ben può rinviare ad altra disposizione affinché il suo contenuto sia determinato, e che questa «altra» disposizione può anche essere costituita da specifici provvedimenti di un'autorità amministrativa, affinché il principio di legalità nelle sue varie espressioni non risulti violato è necessario, che la nonna primaria sia caratterizzata da una sua «autosufficienza precettiva»: che, cioè, per usare espressioni ormai tralaticie nella giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, essa delinei esaurientemente la fattispecie in tutte le sue componenti essenziali (*cf.* Corte cost., sent. n. 199 del 27 aprile 1993); per contro, il principio di legalità risulterà violato quando «non sia una legge (o un atto equiparato) dello Stato — non importa se proprio la medesima legge che prevede la sanzione penale o un'altra legge — a indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena» (così ad es. Corte cost., n. 336/1987; n. 58/1975; giurisprudenza pacifica fin da Corte cost., n. 26/1966).

4.3. Sulla scorta di detto principio non vi sarà dunque violazione del principio di legalità laddove fonti diverse dalla legge formale si limitino a completare la norma di legge, come ad esempio sovente (legittimamente) accade laddove siano necessarie integrazioni di natura tecnica. In questi casi, infatti, la disposizione di legge consente già *ex se* la individuazione del precetto e del bene giuridico tutelato.

Il principio, nella sua espressione di «principio di precisione e determinatezza della norma penale» sarà per contro violato laddove si sia in presenza di una norma «in bianco» che rinvii ad un regolamento o provvedimento in grado destinati a completarla in taluno dei suoi elementi essenziali (per una peculiare fattispecie si veda, ad es., Corte cost., sent. 14 giugno 1990, n. 282).

4.4. Orbene, nel caso di specie appare evidente che le due disposizioni contenute nell'art. 30 della legge regionale n. 28/2017 come sostituito dall'art. 8 della legge regionale n. 11/2018 (quelle contemplate dalle già menzionate lettere *n*) e *w*) non solo sono estremamente generiche, facendo pressoché totale rinvio ad una normazione subordinata che non è nemmeno individuata (la lettera *w*)), ovvero non è comunque determinata essendo per di più futura e/o incerta (con riferimento a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 26, richiamato dalla lettera *n*)), ma appaiono addirittura potenzialmente sovrapporsi nella loro almeno parziale genericità, così determinando inevitabili problemi interpretativi ed incertezza nel destinatario della norma quanto alla corretta individuazione degli elementi costitutivi dell'illecito.

Le norme in esame contrastano pertanto *in parte qua* con l'art. 25, comma 2, della costituzione e con l'art. 1 della legge n. 689/1981, e dovranno essere dichiarate incostituzionali.



P.Q.M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, in parte qua, per i motivi sopra specificati, l'art. 8 della legge della Regione Abruzzo n. 11 dell'8 giugno 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 65-speciale del 20 giugno 2018, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 2 agosto 2018, per contrasto con l'art. 25, comma 2, della Costituzione e con l'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale, quale norma interposta.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. Estratto della delibera del Consiglio dei ministri 2 agosto 2018;
2. Copia della legge regionale impugnata;
3. Rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali.

Con ogni salvezza.

Roma, 10 agosto 2018

L'Avvocato dello Stato: SALVATORELLI

18C00195

N. 117

*Ordinanza del 20 marzo 2018 del Tribunale di Genova
nel procedimento penale a carico di C.F.*

Processo penale - Casellario giudiziale - Mancata previsione dell'eliminazione dell'iscrizione dell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova a seguito di esito positivo della messa alla prova - Mancata previsione, quale eccezione alle iscrizioni nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, della sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.

- Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)"), artt. 5, comma 2, e 24.


TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

Il Giudice dell'esecuzione ha pronunciato la seguente ordinanza a carico di: C.F. nato a ... (prov. ...) il ..., domiciliato a ... (prov. ...) elettivamente domiciliato presso avv. Cecon Alessandro relativo alla richiesta di: rettifica iscrizioni.

Nell'interesse di C.F. con ricorso la difesa instava per la cancellazione dell'iscrizione nel certificato generale del casellario giudiziale relativa al procedimento n. 6303/14 concluso con sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ed in subordine per la cancellazione della medesima iscrizione nel certificato generale del casellario giudiziale a richiesta dell'interessato.

Il p.m., nel suo porre agli atti, chiedeva al giudice di pronunciare ordinanza dichiarando la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme che regolano l'iscrizione sul casellario generale laddove non prevedono la cancellazione per il caso di sentenza dichiarativa di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova;

Sentite le parti comparse all'odierna udienza camerale, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza



Premette

Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, aveva ammesso C.F. alla messa alla prova, per il reato di cui agli articoli 81 c.p.v., 624, 625, n. 2 e 61, n. 11 c.p. commesso dal 7 marzo 2014 al 7 aprile 2014; infatti, a seguito dell'elaborazione del programma di trattamento, era stata disposta con ordinanza, pronunciata in udienza, la sospensione del procedimento con messa alla prova, stabilendo la durata della stessa, ed era stata fissata udienza per la verifica dell'esito;

Che tale ordinanza veniva iscritta nel certificato generale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera I-ter, decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002;

Che in data 3 marzo 2016 il Tribunale di Genova in composizione monocratica pronunciava sentenza con cui dichiarava estinto il reato a carico del C. per esito positivo della messa alla prova;

Che la sentenza veniva pertanto iscritta sia nel certificato penale ad uso del giudice sia nel certificato generale *uso privati*, come previsto dalla legge;

Che tramite il suo difensore C. faceva quindi ricorso a questo Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, affinché venisse ordinata la cancellazione dell'iscrizione della sentenza dal casellario giudiziale ad *uso privati*, sia della ordinanza, sopra indicata, che sospendeva il processo, perché superata dall'intervenuta sentenza, sia della sentenza stessa;

Che la difesa sottolineava come tale circostanza si tradurrebbe in una palese violazione dell'art. 3 della Costituzione atteso che in situazioni analoghe, ovvero più gravi, nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato non risulta alcuna iscrizione e chiedeva quindi al g.e. di rimettere gli atti davanti alla Corte costituzionale perché valuti la questione sollevata al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità costituzionale;

Dell'art. 5, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 nella parte in cui non prevede l'eliminazione dell'iscrizione dell'ordinanza che ai sensi dell'art. 464-*quater* c.p.p. che dispone la sospensione del processo per messa alla prova quando il procedimento penale viene concluso con sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova;

Dell'art. 24, decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 nella parte in cui non prevede quale eccezione alle iscrizioni nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 474-*quater* c.p.p. dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova quando il procedimento penale viene concluso con sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova.

Osserva


Questo giudice, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione proposta. L'oggetto della questione attiene sia alla cancellazione dell'iscrizione sul casellario giudiziale dell'ordinanza con cui si è disposta la sospensione del procedimento per messa alla prova, ed anche alla cancellazione dell'iscrizione, nel casellario giudiziale ad *uso privati* della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.

La questione assume rilievo esclusivamente in relazione alla:

- 1) cancellazione dell'iscrizione dell'ordinanza di sospensione per messa alla prova a seguito della pronuncia di estinzione del reato per buon esito della stessa e
- 2) non iscrizione della predetta sentenza, solo quest'ultima, dal certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato.

Nulla quaestio, invece, in relazione all'utilità e all'indiscutibile necessità dell'iscrizione sia della ordinanza (prima della intervenuta sentenza) che della sentenza dichiarante l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova nel casellario ad uso del giudice, ove tale utilità risulta infatti incontestabile in funzione della conoscibilità, da parte dello stesso, della storia giudiziaria del soggetto indagato/imputato ai ben conosciuti fini di legge (per la verifica, ad esempio, dei presupposti per concedere altra sospensione per messa alla prova).

Tanto premesso, nel presente giudizio rileva, ad avviso del giudice dell'esecuzione, la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 e dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002, «Testo unico sul casellario giudiziale», per contrasto con gli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione, nella parte in cui il primo non prevede l'eliminazione nel casellario dell'iscrizione dell'ordinanza che ai sensi dell'art. 464-*quater* c.p.p. dispone la sospensione del processo per messa alla prova quando il procedimento



penale viene concluso con sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova; il secondo perché non prevede quale eccezione alle iscrizioni nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, la sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova.

La questione appare rilevante in quanto, alla luce dell'attuale legislazione il ricorso dovrebbe essere respinto nel senso che nessuna iscrizione potrebbe essere cancellata. La legislazione, ad oggi, non lascia infatti spazio alcuno alla possibilità di eliminare l'iscrizione della sentenza di cui sopra dal certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, non comparando il caso di specie tra le eccezioni contemplate all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 e non trovandosi nell'art. 5, comma 2, l'indicazione dell'ordinanza che sospende il processo tra i provvedimenti di cui va eliminata l'iscrizione se interviene sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.

La questione appare, altresì, non manifestamente infondata.

Ciò, in particolare, con riguardo agli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione, pertanto sia in relazione al principio di eguaglianza sia in relazione alla funzione rieducativa della pena di cui si ravvisa, ad avviso del giudice dell'esecuzione, una violazione.

Nello specifico, si deve prendere in considerazione l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 che contempla una serie di eccezioni per le iscrizioni da riportare nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato. Di regola, infatti, il certificato *uso privati*, cioè quello rilasciato al privato e da questo esclusivamente utilizzato, riporta tutte le iscrizioni presenti nel certificato del casellario giudiziale, ovvero quello ad uso del giudice; eccezionalmente, nei casi contemplati da tale articolo, pur permanendo l'iscrizione dei provvedimenti nel certificato del casellario ad uso del giudice, viene concesso il beneficio che essa non venga riportata, invece, nel casellario generale richiesto dall'interessato, ovvero in quello *uso privati*.

Come già accennato, fra tali eccezioni il legislatore contempla fattispecie non riconducibili né analoghe al caso in oggetto tra cui, peraltro, ipotesi di fattispecie ben più gravi come, ad esempio, quella prevista alla lettera e), avente ad oggetto i provvedimenti di condanna con applicazione della pena su concorde richiesta delle parti (art. 445 c.p.p.) e, altresì, i decreti penali. Quindi, anche in considerazione dei casi contemplati dalla norma, si può desumere un ingiusto trattamento per i casi invece assimilabili a quello in oggetto ove, a seguito di un esito positivo della messa alla prova, non viene neppure emessa una sentenza di condanna. Ecco perché, ad avviso del giudice *a quo*, così come l'art. 24 prevede l'eccezione, per l'iscrizione nel casellario generale *uso privati*, di un caso come quello di cui alla lettera c), *a fortiori* tale eccezione dovrebbe essere prevista anche per una fattispecie corrispondente a quella del caso in oggetto.

In tal senso, quindi, si riterrebbe la sussistenza della violazione del principio di uguaglianza e, contestualmente, la sussistenza di una vera e propria discriminazione.

Con riguardo, poi, alla violazione dell'art. 27, comma 3 della Costituzione, e quindi del principio della funzione rieducativa della pena, non si vede come l'iscrizione nel casellario generale richiesto dall'interessato possa assolvere a predetta funzione ove, in presenza di un esito positivo della messa alla prova, il soggetto si trovi tutt'altro che ad essere favorito al reinserimento sociale, anzi quasi pregiudicato dalla menzione sia dell'ordinanza che della sentenza in oggetto, riguardante peraltro un reato estinto, nel casellario generale uso privati.

Il pregiudizio procurato dall'iscrizione nel casellario generale richiesto dall'interessato comporta, infatti, ingiustificate conseguenze negative quali, in primo luogo, quelle riconducibili ai vari rapporti di carattere sociale, a partire dai rapporti lavorativi che potrebbero essere in tal modo preclusi, rendendo maggiormente difficile l'inserimento lavorativo.


P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione:

dell'art. 5, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 «Testo unico sul casellario giudiziale», nella parte in cui non prevede l'eliminazione nel casellario dell'iscrizione dell'ordinanza che ai sensi dell'art. 464-quater c.p.p. dispone la sospensione del processo per messa alla prova quando il procedimento penale viene concluso con sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova;

dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002, «Testo unico sul casellario giudiziale», nella parte in cui non prevede, quale eccezione alle iscrizioni nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova;



Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;
Dispone che, a cura della Cancelleria, l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.
Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di rito.

Genova, 15 marzo 2018

Il Giudice: ORSINI

18C00168

N. 118

*Ordinanza del 27 marzo 2018 del Tribunale di Genova
nel procedimento penale a carico di S.N.*

Processo penale - Casellario giudiziale - Previsione che nel certificato generale e nel certificato penale richiesti dall'interessato venga riportata l'iscrizione della sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.

- Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)"), artt. 24 e 25.

TRIBUNALE DI GENOVA

GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Il Giudice, dott. Sergio Merlo, in sede di procedimento per incidente di esecuzione, iscritto in data 17 giugno 2017, su istanza del difensore di S.N. nato a il , a scioglimento della riserva di cui a verbale d'udienza 12 marzo 2018, ha emesso la seguente ordinanza: premesso che

S.N. era imputato del seguente reato: violazione dell'art. 186-*bis*, comma 1, lettera *a*), comma 3, 2° periodo, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 perché guidava in stato di ebbrezza con un valore accertato di tasso alcolemico di gr 1,96 per litro di sangue (si trattava di conducente nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di cat. *B*) con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale e dell'ora notturna. Commesso in Genova, corso Solferino, il 15 settembre 2013 ore 3,30.


Nel giudizio di cognizione, in data 11 gennaio 2016, l'imputato sottoscriveva il programma di messa alla prova con sospensione del procedimento per mesi sei e con la disposizione di «svolgere un lavoro di pubblica utilità per tre volte la settimana, per un totale di 12 ore settimanali per tutto il periodo»; durante tale periodo, dal 13 gennaio 2016 al 4 luglio 2016, l'imputato si dimostrava «serio, costante nell'impegno e puntuale», come riferito dalla responsabile del consorzio sociale presso il quale ha svolto la prova. Nel contempo proseguiva l'attività di studente universitario e, maturata l'intenzione di continuare il proprio impegno nel sociale, presentava domanda per il servizio civile nazionale.

Conseguentemente, dopo il periodo di sospensione, perveniva fa relazione conclusiva redatta dall'U.E.P.E., da cui emergeva che il comportamento tenuto dall'imputato era stato «improntato al rispetto delle prescrizioni stabilite»; la prova ebbe quindi esito positivo.

Infine, il Tribunale di Genova, all'udienza del 16 settembre 2016, pronunciava sentenza ai sensi degli artt. 531 CPP, 168 ter CP e 464 septies CPP con cui dichiarava non doversi procedere in ordine al reato contestato in quanto estinto per esito positivo della messa alla prova.

La sentenza veniva conseguentemente iscritta nel casellario giudiziale, come previsto dalla legge.

Successivamente, S.N. provvedeva a richiedere il rilascio di predetto certificato generale uso privati, da esibire a fini lavorativi, e rilevava che, su di esso, era riportata l'iscrizione della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (v. la produzione di detto certificato generale rilasciato in data 8 giugno 2017



all'interessato per uso amministrativo ai sensi dell'art. 24 decreto del Presidente della Repubblica n. 313/02); egli riteneva di essere gravemente pregiudicato da tale iscrizione, in particolare in ragione dell'auspicato ingresso nel mondo del lavoro, anche in considerazione della sua giovane età.

In data 14 giugno 2017, S.N. faceva quindi ricorso a questo Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, affinché venisse ordinata la cancellazione dell'iscrizione della sentenza dal casellario giudiziale, rilasciato per uso privati, tuttavia precisando che la cancellazione dovesse avvenire «anche dal casellario uso giustizia atteso che la formulazione letterale della norma prevede l'estinzione del reato».

Il P.M., in data 3 luglio 2017, formulava parere contrario, chiedendo al giudice dell'esecuzione di respingere il ricorso per infondatezza della domanda, in virtù delle chiare previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 sul punto, che dispone, agli art. 24 e 25, il tipo di provvedimenti che non devono iscritti e non menziona la tipologia di sentenza emessa nei confronti di S (ai sensi dell'art. 464 septies CPP).

Veniva fissata quindi udienza ai sensi dell'art. 666 CPP; in questa sede la difesa formulava questione di costituzionalità in relazione alla predetta previsione normativa, sulla quale anche il PM esprimeva perplessità, aderendo quindi all'istanza della difesa e il Tribunale si riservava.

Si osserva che:

Questo giudice ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione, come posta dalle parti.

L'oggetto della questione attiene richiesta di cancellazione dell'iscrizione della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 464 septies CPP nel certificato penale richiesto dall'interessato.

Non si discute quindi dell'utilità e necessità dell'iscrizione della sentenza dichiarante l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova nel casellario ad uso del giudice, necessaria in funzione della conoscibilità, da parte del giudice stesso, della storia giudiziaria del soggetto indagato/imputato ai ben conosciuti fini di legge (per la verifica, ad esempio, della recidiva).

Tanto premesso, nel presente giudizio rileva la questione di costituzionalità degli art. 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002, «Testo unico sul casellario giudiziale», per contrasto con gli articoli 3 e 27 comma 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, quale eccezione alle iscrizioni nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, la non iscrizione della sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova.

La questione appare rilevante in quanto, alla luce dell'attuale legislazione, il ricorso di S N dovrebbe essere respinto.

La legislazione non lascia infatti spazio alcuno alla possibilità di eliminare l'iscrizione della sentenza di cui sopra dal certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, non comparando il caso di specie tra le eccezioni contemplate agli art. 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002,

La questione appare non manifestamente infondata con riguardo agli artt. 3 e 27 comma 3 della Costituzione.

Si devono prendere in considerazione gli art. 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002, che contemplano una serie di eccezioni per le iscrizioni da riportare nel certificato generale del casellario giudiziale e nel certificato penale richiesti dall'interessato. Di regola, infatti, certificato uso privati, cioè quello rilasciato al privato, riporta tutte le iscrizioni presenti nel certificato del casellario giudiziale, ovvero quello ad uso del giudice; in via di eccezione, nei casi contemplati dai due articoli, pur permanendo l'iscrizione dei provvedimenti nel certificato del casellario ad uso del giudice, viene concesso il beneficio che un determinato provvedimento non venga riportato, invece, nel casellario generale richiesto dall'interessato, cioè dal privato.

Come già accennato, fra tali eccezioni il legislatore contempla fattispecie non riconducibili né analoghe al caso in oggetto tra cui, peraltro, ipotesi di fattispecie ben più gravi come, ad esempio, quella prevista alla lettera e), avente ad oggetto i provvedimenti di condanna con applicazione della pena su concorde richiesta delle parti e i decreti penali e quella prevista alla lettera a) (condanne riportanti il beneficio di cui all'art. 175 CP). Quindi, proprio in considerazione dei casi contemplati dalla norma (non previsione di iscrizione di sentenze di condanna), si può desumere un'ingiusto trattamento per i casi come quello in oggetto ove, a seguito di un esito positivo della messa alla prova, non viene emessa una sentenza di condanna. Ecco perché, così come gli art. 24 e 25 prevedono l'eccezione, per l'iscrizione nel casellario



generale uso privati, di casi come quelli appena citati, a maggior ragione tale eccezione dovrebbe essere prevista anche per una fattispecie come quella in parola, certamente meno grave.

In tal senso, quindi, sussiste violazione del principio di uguaglianza e, anzi, sussiste una vera e propria discriminazione tra casi di diversa gravità (si pensi alle condanne in relazione alle quali il giudice dispone la c.d. non menzione: si tratta di sentenze di condanna, a differenza di quella in parola).

Sussiste inoltre violazione dell'art. 27 comma 3 della Costituzione, e quindi del principio della funzione rieducativa della pena.

Infatti, non si vede come l'iscrizione nel casellario generale richiesto dall'interessato possa assolvere a funzione rieducativa quando, in presenza di un esito positivo della messa alla prova, il soggetto si trova tutt'altro che ad essere favorito nel percorso di reinserimento sociale; anzi, egli è certamente pregiudicato dalla menzione della sentenza in oggetto, riguardante un reato estinto, e in ordine al quale non si è svolta istruttoria alcuna, nel certificato uso privati.

Evidente quindi il pregiudizio procurato dall'iscrizione nel caso descritto, che rende ragionevolmente più difficile l'inserimento lavorativo, specie in considerazione —come in questo caso- della giovane età dell'interessato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara rilevante e non manifestamente infondata - per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale formulata dalla difesa di S N in relazione alle seguenti disposizioni di legge:

art. 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002, «Testo unico sul casellario giudiziale», nella parte in cui prevedono che nel certificato generale del casellario giudiziale e nel certificato penale richiesti dall'interessato venga riportata l'iscrizione della sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone che, a cura della Cancelleria, l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di rito.

Genova, 19 marzo 2018

Il Giudice dell'esecuzione: MERLO

18C00169

N. 119

*Ordinanza del 31 marzo 2017 del Tribunale di Brescia
nel procedimento civile promosso da Enel Sole srl contro Comune di Orzinuovi*

Arbitrato - Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province - Esercizio della facoltà di riscatto da parte dei Comuni - Determinazione dell'equa indennità dovuta ai concessionari - Devoluzione ad un collegio arbitrale della decisione sull'ammontare dell'indennità, in mancanza dell'accordo tra le parti.

– Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), art. 24, commi settimo e ottavo.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice, Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 9964/15, promossa da Enel Sole srl, con gli avv.ti C. Bonora, M. Bondioni e M. Ladogana attrice contro Comune di Orzinuovi, con gli avv. ti F. Bertuzzi, S. Venturi e G. Sina convenuto con atto di citazione regolarmente notificato, Enel Sole srl, gestrice del servizio di illuminazione pubblica in ragione del subentro nella proprietà degli impianti già appartenenti ad Enel spa, conveniva in giudizio il Comune di Orzinuovi al fine di sentirlo condannare al pagamento dell'equo indennizzo ad essa spettante a seguito del riscatto degli impianti di illuminazione pubblica da parte del Comune, ai sensi dell'art. 24 regio decreto n. 2578/1925 e degli articoli 13 e 14 decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1986.

Il Comune, costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente «il difetto di giurisdizione o competenza» del Tribunale di Brescia, essendo la questione devoluta agli arbitri ex art. 24 regio decreto n. 2578/1925 e chiedeva, nel merito, la determinazione dei rapporti debito-credito tra le parti con conseguente condanna dell'attrice al pagamento del dovuto.

Alla prima udienza di comparizione, l'attrice insisteva nelle sue istanze e sollevava, altresì, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 sopra citato in riferimento agli articoli 24, comma 1, 25, comma 1 e 2, e 102, comma 1, della Costituzione.

Il g.i. fissava udienza, ex art. 281-*sexies* codice di procedura civile, per discussione sulle questioni preliminari con termine per note conclusive.

Va senz'altro, preliminarmente, affrontata la questione di costituzionalità sollevata da parte attrice in relazione alla disposizione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 2578/1925 per effetto del contrasto con gli articoli 24, comma 1, 25, comma 1 e 2, e 102, comma 1, della Costituzione.

Detto articolo, ai commi 7 e 8, in caso di esercizio del riscatto degli impianti utilizzati per l'erogazione del servizio di illuminazione pubblica da parte dell'Ente pubblico, per la determinazione dell'equa indennità di cui al comma 4, prevede che «in mancanza dell'accordo decide in primo grado, con decisione motivata, un collegio arbitrale composto di tre arbitri, di cui uno è nominato dal consiglio comunale, uno dal concessionario ed uno dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione è posto il comune» e che, «avverso la decisione di tale collegio, così il comune come il concessionario possono appellarsi ad un altro collegio di tre arbitri, i quali saranno nominati dal primo presidente della Corte d'appello e decideranno come amichevoli compositori».

Trovando l'arbitrato la sua fonte di legittimazione nell'autonomia dei privati, l'imposizione eteronoma, come in questo caso, di una risoluzione in via arbitrale delle controversie pare violare precetti fondamentali della Costituzione.


In più pronunce, la Corte di cassazione ha affermato che «i collegi previsti dall'art. 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ai quali è demandata, per il caso di mancato accordo tra le parti, la liquidazione dell'indennità dovuta agli ex concessionari di pubblici servizi, in ipotesi di assunzione diretta di questi da parte del comune, hanno natura di collegi arbitrali rituali» (Cassazione n. 2874/1974; S.U. n. 3178/1972; Cassazione n. 3026/2002).

Anche aderendo a tale orientamento della Cassazione e collocando l'arbitrato rituale sul piano della giurisdizione, comunque non può non evidenziarsi come la predisposizione dell'arbitrato da parte della legge mal si concili con il divieto di istituzione di giudici speciali di cui all'art. 102, comma 2, Costituzione, con il principio del giudice naturale sancito dall'art. 25 Costituzione e con quello del libero accesso alla tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi.

In particolare, l'applicazione dell'art. 24 del regio decreto n. 2578/ sembra in contrasto con i citati articoli della Carta costituzionale, laddove questi, al fine di consentire l'effettiva operatività dei diritti di libertà e uguaglianza dei soggetti, prevedono, in ossequio al principio di uguaglianza, il diritto di accesso alla giustizia a tutti, la garanzia dell'individuazione del giudice naturale in base a criteri predeterminati che ne assicurino l'imparzialità rispetto alla questione portata in giudizio, l'unitarietà della giurisdizione ed il divieto di istituzione di giudici straordinari, che rappresentano una pericolosa deviazione dalla regola del giudice naturale.

La norma in commento, imponendo il ricorso all'arbitrato quale strumento necessario ed indefettibile per la risoluzione delle controversie, non consente neppure un'interpretazione costituzionalmente orientata, volta che in essa non è previsto che la competenza arbitrale possa essere derogata per volontà, anche unilaterale, di una delle parti.

Il richiamo, formulato dall'attrice per sostenere la comune volontà contraria delle parti all'arbitrato, alla convenzione stipulata il 30 aprile 1973 (nella quale era stata convenuta la competenza del Foro di Brescia per qualsiasi controversia) è del tutto inconferente, volta che la clausola in questione non poteva che fare riferimento alle liti che



fossoro insorte tra le parti con riferimento all'interpretazione ed all'esecuzione, per l'appunto, della convenzione in seno alla quale la previsione in questione era contenuta. Diversa è, invece, l'ipotesi in esame, nella quale ad essere in discussione è l'indennizzo, di cui all'art. 24 regio decreto n. 2578/25, spettante all'attrice in conseguenza dell'esercizio del riscatto da parte del Comune.

Si ritiene, poi, che la questione sia rilevante, in quanto è evidente che l'applicazione della norma sopra richiamata precluderebbe qualsiasi pronuncia in rito e in merito da parte di questo Tribunale.

Quanto alla non manifesta infondatezza, va rilevato come la giurisprudenza costituzionale abbia sempre affermato che i principi contenuti nella Carta costituzionale si applichino anche alle norme emanate prima dell'entrata in vigore della Carta (Corte costituzionale n. 1/1956) e come, in più occasioni, la Corte costituzionale abbia ritenuto costituzionalmente illegittime disposizioni normative che contenevano la previsione di forme di arbitrato obbligatorio per la risoluzione delle controversie (cfr: Corte costituzionale 14 luglio 1977 n. 127; 27 dicembre 1991 n. 488; 23 febbraio 1994 n. 49; 11 dicembre 1997 n. 381; 24 luglio 1998 n. 325; 8 giugno 2005 n. 221).

In particolare, in alcune di queste pronunce, la Corte costituzionale ha affermato che, «poiché la Costituzione garantisce ad ogni soggetto il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perché solo la scelta dei soggetti (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, comma primo Costituzione) può derogare al precetto contenuto nell'art. 102, comma primo Costituzione [...], sicché la "fonte" dell'arbitrato non può più ricercarsi e porsi in una legge ordinaria o, più generalmente, in una volontà autoritativa» (sent. Corte costituzionale 8 giugno 2005 n. 221); ed ancora che «l'arbitrato trova il proprio legittimo fondamento nella volontà concorde delle parti, sicché l'obbligatorietà del medesimo si traduce in un'illegittima compressione del diritto di difesa ed in una violazione del principio generale della tutela giurisdizionale. Detta illegittimità si incentra non nella previsione legislativa di un arbitrato per la risoluzione di certe controversie, ma nel suo carattere obbligatorio imposto *ex lege* e risultante inequivocabilmente dalla norma» (Sent. Corte costituzionale 21 aprile 2000 n. 115).

È evidente, pertanto, come il giudizio non possa essere definito prescindendo dalla risoluzione della suddetta questione.

Per tutti i profili sin qui esposti, questo giudice giudica necessario sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 regio decreto n. 2578/1925, nella parte in cui prevede un'ipotesi di arbitrato obbligatorio e predisposto dalla legge per contrasto con gli articoli 24, 25 e 102 Costituzione.

P.Q.M.

*Il Tribunale ordinario di Brescia, nella persona del giudice monocratico, Elisabetta Sampaolesi,
Visti gli articoli 134 Costituzione, 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;*


Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata con riguardo agli articoli 24, 25 e 102 Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 7 ed 8, regio decreto n. 2578/1925 nella parte in cui prevede che «in mancanza dell'accordo decide in primo grado, con decisione motivata, un collegio arbitrale composto di tre arbitri, di cui uno è nominato dal Consiglio comunale, uno dal concessionario ed uno dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione è posto il comune» e che, «avverso la decisione di tale collegio, così il comune come il concessionario possono appellarsi ad un altro collegio di tre arbitri, i quali saranno nominati dal primo presidente della Corte d'appello e decideranno come amichevoli compositori».

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle comunicazioni e notificazioni previste a seguire.

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti del processo, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Brescia, 31 marzo 2017

Il Giudice: SAMPAOLESI



N. 120

*Ordinanza del 16 marzo 2018 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo
sul ricorso proposto da Soget Spa contro Comune di Teramo*

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Procedura di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo - Termine per l'integrazione delle comunicazioni di inesigibilità presentate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2014 - Decorrenza del termine per l'avvio del procedimento di controllo dell'ente creditore - Esclusione dal controllo delle quote inesigibili di valore inferiore o pari a 300 euro.

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"), art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

Composta dai signori magistrati:

Tommaso Miele - Presidente;

Federico Pepe - Giudice;

Gerardo de Marco - Giudice relatore;

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio iscritto al n. 19594 del registro di segreteria, sul ricorso proposto da Soget spa (c.f. 01807790686), difesa dagli avv.ti Sergio Della Rocca (DLL SRG 61B12 G878X) e D. M. (MNC DNL 71L04 C632W) del Foro di Pescara;

Contro Comune di Teramo (c.f. 00174750679), difeso dall'avv. Cosima Cafforio (CFE CSM 59P44 E205F) del Foro di Teramo;

avverso il provvedimento di diniego di discarico prot. 8951 del 13 febbraio 2017, concernente quote inesigibili nei confronti del debitore Elicart s.c.a.r.l. (p. iva 00901660670);

Uditi all'udienza pubblica del 3 ottobre 2017 gli avv.ti Della Rocca e Cafforio, nonché il pubblico ministero in persona del vice procuratore regionale Roberto Leoni.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe la Soget, nella sua qualità di agente della riscossione del Comune di Teramo, contesta il provvedimento di diniego di discarico prot. 8951 del 13 febbraio 2017, concernente una cospicua serie di quote non rimosse nei confronti del debitore Elicart s.c.a.r.l. (p. iva 00901660670); si tratta, nella specie, di circa 20 partite di somme iscritte a ruolo, a vario titolo, nei confronti del contribuente in parola, in annualità che vanno dal 2000 al 2008.

Giova subito osservare che il presente giudizio si inquadra in un ben più ampio contenzioso tra l'ente locale ed il proprio agente della riscossione. Il Comune di Teramo, in particolare, a cavallo tra il 2015 e il 2016 ha avviato un'attività di controllo sullo stato delle riscossioni affidate a Soget nei confronti di 142 contribuenti; in esito all'esame degli elementi raccolti, il comune ha emesso una serie di provvedimenti di diniego di discarico, distinti per ciascun debitore, tra cui quello che forma oggetto del presente giudizio; i provvedimenti in parola sono stati singolarmente impugnati dall'agente della riscossione dinanzi a questa Corte dei conti, con 144 separati ricorsi aventi tutti analogo contenuto in diritto. Le relative udienze di discussione si sono svolte il 9 maggio, il 3 ottobre e il 7 novembre 2017.

2. Più in dettaglio, con specifico riguardo alla fattispecie in giudizio è documentato che:

con nota prot. 71146 del 16 dicembre 2015 il Comune di Teramo chiedeva alla Soget di fornire «dettagli con annessi documenti giustificativi, atti a dimostrare il puntuale e tempestivo» adempimento dell'attività di riscossione svolta nei confronti di 142 posizioni, in relazione alle quali erano insorti dubbi circa la attuale sussistenza del credito comunale (essendosi anche eccepita dai debitori, con istanze di sgravio o ricorsi, la nullità ovvero la tardività degli atti adottati dall'agente della riscossione); il contribuente D. M. si trova indicato al n. 18 dell'elenco accluso alla predetta nota;



la Soget con nota prot. 1258/2016 eccepiva l'irritualità della richiesta in parola, ritenendo che il comune stesse impropriamente esercitando un'attività di controllo sulle quote inesigibili in pendenza dei termini per la presentazione o l'integrazione delle comunicazioni di inesigibilità e, per di più, senza svolgere contestazioni analitiche sulle presunte omissioni o irregolarità commesse dall'agente;

con nota prot. 11702 del 1° marzo 2016 il comune insisteva nella propria richiesta di conoscere lo stato della riscossione dei propri crediti iscritti a ruolo, indipendentemente dalla comunicazione di inesigibilità e dal relativo procedimento, trattandosi complessivamente di «crediti insoluti, per diversi milioni di euro, molti dei quali risalenti a più lustri»;

acquisita ed esaminata la documentazione giustificativa dell'attività espletata, con nota prot. 61698 in data 12 ottobre 2016 il Comune di Teramo contestava all'agente della riscossione, ex art. 20, comma 1, del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, la perdita del diritto al discarico (cioè in quanto era manifestamente decorso il termine prescrizionale);

con nota prot. 2016/26889 del 20 dicembre 2016, Soget respingeva la contestazione, richiamandosi ai commi 684 e 687 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014 (come novellati dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), nella parte in cui precludono all'ente creditore l'avvio di controlli e il conseguente svolgimento di contestazioni in pendenza dei termini di presentazione o integrazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione;

il Comune di Teramo, con nota prot. 8951 del 13 febbraio 2017, confermava il diniego di discarico, ex art. 19, comma 2, lettera e) del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, motivando (in replica alle osservazioni formulate dalla Soget) nel senso che, in mancanza di comunicazioni di inesigibilità anteriori all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2014, l'agente della riscossione non poteva beneficiare del differimento dei termini di integrazione delle comunicazioni e di conseguente controllo delle stesse; per effetto del diniego di discarico, il comune ha pertanto invitato l'agente della riscossione a versare entro novanta giorni, in via agevolata, l'importo pari a un ottavo delle somme iscritte a ruolo, oltre spese ed interessi; oppure, decorso inutilmente il predetto termine, a versare un terzo delle somme iscritte a ruolo, oltre spese e interessi.

3. Di qui il ricorso per cui è causa.

La Soget contesta, segnatamente, per quanto qui, precipuamente rileva, la violazione degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (come modificati dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190), nonché la violazione dell'art. 1, commi 684, 687 e 688 della stessa legge n. 190 del 2014.

In estrema sintesi, la Soget sostiene che il Comune di Teramo non avesse il potere di effettuare controlli sulle partite iscritte a ruolo, né quello di pronunciarsi sul discarico delle quote in discorso, prima del maturarsi del termine di legge (compreso, per le annualità in esame, tra il 2025 e il 2033; *recte*, tra il 2029 e il 2037, dopo l'ulteriore novella entrata in vigore il 6 dicembre 2017, nelle more del presente giudizio).

In ogni caso, le quote di importo inferiore o pari a 300 euro non sarebbero soggette a controllo.

La Soget precisa anche, a confutazione di quanto *ex adverso* affermato, di avere presentato ben prima dell'entrata in vigore della legge n. 190 del 2014 le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati negli anni 2000, 2001, 2003 e 2004.

Ancora, eccepisce l'illegittimità della procedura, mancando l'avviso di avvio del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Quanto al merito, Soget ritiene di poter comprovare, attraverso le proprie produzioni documentali, la propria diligenza nell'attività di riscossione deducendo, in particolare, la ritualità e tempestività degli adempimenti di legge, per ogni singola cartella esattoriale.

La Soget ha quindi concluso per l'annullamento degli atti impugnati e l'accertamento della non debenza, da parte della società, degli importi che la stessa sarebbe tenuta a versare come conseguenza del diniego di discarico.

4. Il Comune di Teramo si è costituito in giudizio con memoria del 28 agosto 2017.

Deve darsi atto che il Comune, nella redazione delle proprie difese, si è attenuto alle indicazioni fornite da questa Corte con ordinanze n. 26, 27 e 28 del 26 giugno 2017 (relative ad altri giudizi aventi contenuto analogo a quello qui in esame). In particolare, dopo aver preso atto dell'esistenza di oltre 140 ricorsi aventi contenuto sovrapponibile, la Sezione aveva ravvisato, l'opportunità che tutti i giudizi della specie fossero discussi e, possibilmente, trattenuti in decisione contestualmente, così favorendo la più completa cognizione di causa ed assicurando che tutti i profili in fatto e in diritto fossero trattati esaustivamente, secondo una visione per quanto possibile unitaria, anziché parcellizzata, della fattispecie e dei rapporti tra Soget e Comune di Teramo, evitando altresì che nuovi argomenti difensivi fossero proposti e presi in considerazione solo successivamente alla decisione dei primi ricorsi e che, quindi, non fossero adeguatamente valorizzati; ciò anche con specifico riguardo alle questioni di costituzionalità solo accennate, e non adeguatamente sviluppate, in sede di discussione dei primi giudizi della specie. Il collegio giudicante, quindi, per ragioni di ordinata



trattazione dell'insieme dei giudizi in discorso, visto anche il principio di sinteticità e chiarezza degli atti di cui all'art. 5 del codice della giustizia contabile, aveva ritenuto necessario che le parti articolassero le proprie difese in un unico documento di inquadramento in diritto della vicenda, valido per tutti i ricorsi, specificando poi in apposite schede analitiche i principali dati e le peculiarità nel merito di ciascuna quota oggetto di contestazione.

Ciò posto, il comune ha quindi depositato un'unica memoria di costituzione (per i ricorsi da n. 19527/Q.I. a n. 19551/Q.I.; da n. 19553/Q.I. a n. 19580/Q.I.; da n. 19582/Q.I. a n. 19594/Q.I.; da n. 19596/Q.I. a n. 19600/Q.I.); in essa sono affrontate le questioni di carattere generale, comuni a tutti i giudizi; ad essa sono allegare singole schede di dettaglio, concentrate sulle specificità della singola quota non ammessa a discarico.

In estrema sintesi, per quanto qui rileva, l'ente locale deduce che:

i provvedimenti impugnati rappresentano l'epilogo di un'azione di controllo e verifica dell'attività della Soget, avviata dal Comune di Teramo da oltre un quinquennio e resa indispensabile dalla quantità di residui attivi e dalla loro «stagnazione» nel tempo;

l'esistenza di crediti insoluti, per diversi milioni di euro, molti dei quali risalenti a più lustri, determinava per il comune non solo una consistente limitazione della liquidità finanziaria, ma pure incertezza circa la possibilità di qualificare detti crediti come residui attivi, negli atti di programmazione e rendicontazione finanziaria;

in disparte le rilevanti esigenze contabili connesse all'iscrizione dei crediti di incerta esigibilità nel fondo svalutazione crediti e agli effetti di cui ai decreti legislativi n. 267/2000 e n. 118/2011, neppure possono ignorarsi le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 654-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (introdotto dall'art. 7, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125), secondo cui tra le componenti del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti «vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)»;

il differimento del termine ultimo per la presentazione della domanda di discarico, previsto dal citato comma 684 della legge n. 190 del 2014, non impedisce all'Ente creditore di esercitare il controllo sull'attività del concessionario e, quindi, di accertare, in contraddittorio, l'intervenuta estinzione del credito per causa diversa dal pagamento, oppure l'impossibilità di ottenerlo, e l'eventuale sussistenza della perdita del diritto al discarico, con l'adozione dei provvedimenti consequenziali di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 112/1999; in tal senso depono l'interpretazione letterale delle disposizioni in commento, nonché quella logico-sistematica;


con riguardo alle annualità che avevano già formato oggetto di comunicazione di inesigibilità, le nuove disposizioni introdotte o riformulate dalla legge n. 190 del 2014 sono applicabili soltanto nel caso in cui il concessionario provveda ad integrare le comunicazioni d'inesigibilità già presentate;

a voler condividere l'assunto della Soget circa l'estensione della ravvisata preclusione del controllo di cui all'art. 1, comma 687, a tutte le quote affidate ai concessionari, si giunge alla conclusione che detto differimento varrebbe solo laddove una comunicazione di inesigibilità fosse stata emessa entro il 31 dicembre 2014, con impossibilità di integrare le comunicazioni mai presentate e con perdita del diritto al discarico ex art. 19, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, almeno per i ruoli affidati fino al 2011;

peraltro, la previsione della facoltà di «integrazione» della comunicazione d'inesigibilità, entro i termini previsti dalla novella legislativa, sottende necessariamente l'efficacia e la vigenza del credito, poiché per un credito estinto o per il quale non è più possibile ottenere, lecitamente, il pagamento, non vi può essere alcun fatto o atto nuovo che possa costituire oggetto d'integrazione della comunicazione d'inesigibilità già presentata;

il controllo (di cui allo schema procedimentale degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999) può quindi essere attivato d'ufficio, a prescindere dalla presentazione di una richiesta al discarico da parte del concessionario o di una comunicazione d'inesigibilità, pur nella pendenza dei termini previsti dal citato comma 684, laddove sia ragionevole ritenere che non è più possibile alcuna integrazione della comunicazione d'inesigibilità a suo tempo presentata, o che sono decorsi inutilmente i termini di legge per la sua presentazione; in tal caso, infatti, l'agente della riscossione non ha alcun interesse a presentare tempestivamente una comunicazione d'inesigibilità, da cui possano emergere sue responsabilità;

quanto alla non assoggettabilità al «controllo di cui al citato art. 19» delle quote pari o inferiori a 300 euro, deve privilegiarsi un'interpretazione costituzionalmente orientata dalla disposizione, da intendersi non come divieto per l'ente creditore di attivare la procedura di controllo, quanto invece come giustificazione, esenzione da responsabilità amministrativa-contabile, laddove non la attivi (come confermato dal fatto che la disposizione non fa riferimento all'art. 20, che si occupa del procedimento del controllo, bensì all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1999, che si occupa del discarico automatico, previsto proprio per le ipotesi di mancata attivazione del controllo);



ulteriore conferma di ciò si rinviene pure nella disposizione contenuta nel novellato art. 20, comma 2, dello stesso decreto n. 112 del 1999 che prevede per l'ente creditore la facoltà, e non l'obbligo, di ridurre i controlli al 5% delle comunicazioni d'inesigibilità pervenute annualmente, nell'ottica di non gravare l'ente stesso di adempimenti complessi che la sua struttura organizzativa potrebbe non essere in grado di sostenere o, comunque, che potrebbero rilevarsi del tutto inutili a fronte di un contegno assolutamente corretto e puntuale del concessionario della riscossione;

l'indubbia gravosità dell'attività di controllo è stata infatti al centro dell'attenzione del legislatore, atteso che già con l'art. 1, commi 531 seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) e succ. modif., è stata prevista l'istituzione di un Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo, cui è stato demandato di elaborare annualmente i criteri per il suo esercizio e nel contempo di vigilare sulla loro osservanza;

va ricordato che la stessa legge di stabilità n. 228 del 2012, all'art. 1, commi 527, 528 e 529, aveva disposto espressamente l'azzeramento dei ruoli *ante* 1999, relativamente a crediti fino a euro 2.000 con scarico automatico del concessionario, salvo i casi di dolo; dunque laddove la legge ha inteso escludere il controllo su alcune partite, lo ha fatto con chiare disposizioni; inoltre, i successivi commi 537 e 538 del medesimo articolo hanno previsto una specifica procedura volta ad acclarare in contraddittorio con l'ente creditore la sussistenza del credito alla data di esecutività del ruolo, sicché sarebbe illogico ritenere che l'ente creditore perda, successivamente, la possibilità di verificare l'andamento dell'attività di riscossione e la permanenza della possibilità di far valere il proprio credito, costringendo il debitore ad introdurre inutili contenziosi per far valere l'irritualità dell'azione esecutiva;

le disposizioni invocate alla Soget, per come interpretate dalla società stessa, presentano profili di contrasto con gli articoli 53, 81 e 97 della Costituzione, risolvendosi di fatto in una esenzione tributaria, per il debitore, a prescindere dalla capacità contributiva, nell'impossibilità per l'amministrazione creditrice di avere il pieno controllo delle proprie entrate e di assicurare gli equilibri di bilancio e il proprio buon andamento; violerebbero, inoltre, l'art. 119 della Costituzione, essendo impedito all'ente creditore, per lungo tempo, di avere conoscenza delle reali risorse finanziarie di cui può disporre per l'espletamento delle funzioni pubbliche e, nel contempo, di conseguire dette risorse; l'impossibilità dell'esercizio del controllo sulle quote di valore pari o inferiore a € 300,00 e, più in generale, la limitazione ad un massimo del 5% delle comunicazioni d'inesigibilità presentate annualmente dal concessionario, risolvendosi in sostanza nella mancata definitiva riscossione di propri crediti, si traducono in una grave limitazione dell'autonomia finanziaria dell'Ente, comportando la perdita di tributi ed entrate propri, a prescindere dall'accertamento del verificarsi dei casi di estinzione del credito, diversi dal pagamento, o della definitiva insolvenza del debitore;

la violazione delle norme sul procedimento amministrativo non rilevarebbe dinanzi a questa giurisdizione contabile, trattandosi di giudizio sulla fondatezza del diritto (cioè sul rapporto) e non sulla mera legittimità degli atti, peraltro a contenuto vincolato;

la perdita del diritto di credito del comune, imputabile all'agente della riscossione per decorso della prescrizione quinquennale o per decorso dei termini (di undici e nove mesi) previsti dall'art. 19, comma 2, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, sarebbe resa palese dalla insussistenza o dalla irritualità degli asseriti atti interruttivi, come rappresentato nella scheda analitica allegata alla comparsa di costituzione.

In definitiva, il Comune conclude per la condanna della controparte al pagamento «dell'importo di € 18.970,00 pari a un terzo degli importi iscritti a ruolo, maggiorati di interessi e spese, o di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia».

5. Il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni con memoria depositata il 29 agosto 2017, ai sensi dell'art. 175 del codice della giustizia contabile.

In estrema sintesi, il pubblico ministero ha aderito all'impostazione della società Soget, richiamandosi alla recente pronuncia della Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello n. 662 del 20 dicembre 2016 (confermativa di Sez. Emilia-Romagna, sent. 108 del 9 giugno 2014).

Risolutivo, ad avviso della Procura, il fatto «che il Comune di Teramo, ai sensi della citata disciplina, non poteva esercitare un'attività di controllo con gli specifici effetti previsti esclusivamente nell'ambito del procedimento iniziato a seguito della presentazione della comunicazione di inesigibilità»; i procedimenti in esame, invece, «sono iniziati prima della comunicazione di inesigibilità o se questa è esistente è intervenuta prima del 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore del comma 687, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». Ne discende che, alla luce del vigente quadro normativa, gli atti di diniego in esame sono palesemente illegittimi.

Il pubblico ministero ha altresì osservato che «la conoscenza sulla situazione dei crediti in riscossione doveva essere assicurata e rivendicata dal Comune di Teramo, in quanto l'informazione sull'effettiva esigibilità dei residui attivi vetusti ha effetti diretti sulla costruzione di una veridica contabilità dell'ente locale (v. C.d.C., Sezione regionale di controllo per il Lazio, delib. n. 30 del 2015), poiché le poste di incerta esigibilità devono essere stralciate dal conto



del bilancio per l'iscrizione nel conto del patrimonio, sino alla richiesta di formale scarico da parte dell'agente contabile (v., tra le tante, C.d.c., Sezione regionale di controllo per la Campania, delib. n. 282 del 2016)».

Di qui «l'esigenza dell'ente locale di acquisire i necessari elementi di valutazione sulla situazione dei crediti affidati in riscossione, e l'eventuale violazione di tale diritto (...) può comportare l'irrogazione di sanzioni (capo IV della legge n. 112/1999), mentre non può sostenere la perdita del diritto al scarico» dopo l'abrogazione (dal 1° gennaio 2015) della lettera *b*) del citato art. 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999.

In definitiva, la pretesa del comune di ottenere la documentazione giustificativa dell'attività di riscossione, in assenza della comunicazione di inesigibilità, non troverebbe giustificazione normativa; in presenza di comunicazioni già prodotte, invece, il controllo non avrebbe potuto essere avviato, ostandovi la previsione del citato comma 687.

La procura regionale si è peraltro riservata di attivare («per le situazioni di cui ha avuto conoscenza con i ricorsi in discussione e in dipendenza di ulteriori eventuali denunce del comune») procedimenti di responsabilità amministrativa, indipendentemente dalla procedura amministrativa di scarico.

6. La presente causa è stata discussa all'udienza pubblica del 3 ottobre 2017, unitamente a molte altre, tra cui quelle iscritte ai nn. 19482, 19483 e 19484 del ruolo generale. All'udienza sono intervenuti l'avv. Sergio Della Rocca per Soget, l'avv. Cosima Cafforio per il Comune di Teramo e il vice procuratore generale Roberto Leoni in qualità di pubblico ministero, come da verbale.

6.1. L'avv. Della Rocca si è riportato, anche per il giudizio in esame, ai contenuti delle memorie autorizzate già depositate per i citati giudizi nn. 19482, 19483 e 19484, discussi congiuntamente al presente; in particolare, ne ha illustrato e confermato i contenuti.

Per quanto qui rileva, il legale ha preliminarmente ribadito che «il legislatore ha recentemente disciplinato i rapporti tra i soggetti concessionari incaricati della riscossione e gli Enti creditori, relativamente al scarico dei crediti inesigibili, stabilendo ai commi 684 e 687 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 e succ. mod. che: 1) le comunicazioni di inesigibilità possono essere presentate in un arco temporale compreso tra il 2019 ed il 2033, in relazione all'anno di presentazione dei ruoli da parte dell'ente creditore al soggetto tenuto alla riscossione; 2) sino a quel momento, per espressa disposizione del comma 687, non può essere esercitata alcuna attività di controllo, ai sensi dell'art. 20 decreto legislativo n. 112/1999». Invero, «il legislatore ha, da un lato, fissato nuovi termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, dall'altro, ha previsto la possibilità per l'agente di riscossione di integrare, nel corso degli anni, le comunicazioni di inesigibilità già presentate, escludendo qualsiasi possibilità di controllo finalizzata al scarico da parte dell'ente creditore». Alla Soget «preme sottolineare (...) che, in entrambe le fattispecie, il legislatore ha escluso che l'Ente possa operare controlli finalizzati al scarico, in un caso perché le comunicazioni non sono state ancora presentate (e pendono i termini per procedere in tal senso), nell'altro caso perché le comunicazioni possono essere integrate nel tempo stabilito dalla legge».

In punto di compatibilità del delineato quadro normativo con il dettato costituzionale (articoli 53, 81 e 97), si è osservato che:


il sistema delineato apporta un sicuro vantaggio economico in favore dell'ente il quale può continuare a beneficiare, grazie al cronoprogramma di cui al comma 687 della legge n. 190 del 2014, dei proventi derivanti dalla prosecuzione delle attività di riscossione tributaria posta in essere dalla Soget Spa, così come in concreto è avvenuto (ad esempio, dai conti di gestione presentati annualmente si evince, per l'anno 2013, un maggior introito per il comune di € 369.564,41, per l'anno 2014 di € 413.181,48, per l'anno 2015 di € 418.277,12 e per l'anno 2016 di € 321.066,16);

conferma della legittimità costituzionale del sistema di riscossione in esame si rinviene nell'estensione dell'indicato sistema, ad opera del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), anche ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del gruppo Equitalia;

la prosecuzione delle attività di riscossione, fino al termine ultimo stabilito per le comunicazioni di inesigibilità, dà sicura attuazione e tutela ai principi di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.), in quanto consente di coltivare le attività di riscossione dei crediti pubblici ben oltre i termini inizialmente previsti, a beneficio dell'ente creditore piuttosto che dell'agente;

l'autentica chiave di lettura delle disposizioni in parola sarebbe confermata dallo stesso ufficio legislativo dell'A.N.C.I. nella «Nota di lettura sulle norme di interessi dei comuni, legge n. 190 del 2014» (pag. 24), laddove si evidenzia che il cronoprogramma legislativo è finalizzato ad anticipare la lavorazione delle cartelle più recenti, che possono ancora produrre gettito, rinviando ad un momento successivo quelle risalenti nel tempo il cui rischio di inesigibilità è più elevato;

in aggiunta alla citata sentenza della Sezione terza d'appello, n. 662 del 2016, va richiamata anche la sentenza della Sezione prima d'appello, n. 79 del 17 marzo 2017, che ha fatto applicazione della normativa *de qua* anche



nell'ambito dei giudizi di conto, affermando l'impossibilità di considerare indebitamente non riscosse partite per le quali fossero ancora aperti i termini previsti per la riscossione e per la comunicazione dell'eventuale inesigibilità;

quanto all'impossibilità di controllare le quote di importo fino a 300 euro, la costituzionalità della normativa si ricaverebbe dal fatto che non si tratta di un azzeramento del credito nei confronti dei contribuenti, ma di una rinuncia ai soli controlli sulla inesigibilità del credito stesso; il conseguente risparmio di risorse è, anzi, destinato proprio all'intensificazione dei controlli, sulle quote di importo superiore (si cita, in proposito: legislatura 17, atto di sindacato ispettivo n. 1-00413, pubblicato il 5 maggio 2015, seduta n. 442).

Infine, riguardo alla violazione delle norme sul procedimento amministrativo, il legale di Soget ha richiamato giurisprudenza amministrativa che afferma l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento anche in relazione ad attività vincolata (tra gli altri, si citano Consiglio di Stato sez. VI, 20 aprile 2000, n. 2443; Consiglio di Stato n. 2953/2004; Consiglio di Stato n. 2307/2004 e n. 396/2004; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 686 del 7 febbraio 2002).

In via istruttoria, la Soget ha chiesto eventualmente un termine a difesa per poter controdedurre rispetto alle contestazioni puntuali svolte dal comune nelle singole schede allegate alla memoria di costituzione.

6.2. L'avv. Cafforio per il Comune di Teramo, nel riportarsi agli atti e documenti depositati, ha replicato alle difese di Soget osservando che le recenti sentenze delle Sezioni d'appello della Corte dei conti, citate da controparte, riguardano fattispecie particolari e diverse da quella in discussione; non si tratta, nella fattispecie all'esame, di impedire alla Soget di proseguire nell'attività di riscossione, bensì di consentire al comune di conoscere se vi siano crediti non più riscuotibili (in ipotesi, perché tali li ha già ritenuti il giudice civile o tributario, anche per somme inferiori alla soglia di trecento euro) e se la perdita del credito, o dell'azione, sia riconducibile a inerzia dell'agente della riscossione.

Il comune ha poi ribadito che nella determinazione della tariffa rifiuti vanno considerate, per legge, le relative quote inesigibili, sicché non è ragionevole pensare che la definizione di esse possa essere rinviata in concreto *sine die*. Inoltre, il legislatore statale non potrebbe imporre all'ente locale di rinunciare, sostanzialmente, a somme inferiori a trecento euro, rimettendone la riscossione all'esclusivo operato dell'agente, senza alcuna possibilità di riscontro da parte dell'ente creditore.

6.3. Il pubblico ministero si è riportato alle conclusioni rassegnate in memoria, rimettendosi alle decisioni del collegio.

6.4. La causa è stata quindi trattenuta in camera di consiglio per la decisione.

DIRITTO

1. *Prima facie*, non appaiono fondate le doglianze della Soget in punto di omessa comunicazione di avvio del procedimento (di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241) da parte del Comune di Teramo, ricadendosi nell'ambito di un procedimento tipizzato di contabilità pubblica, disciplinato anche in punto di specifiche modalità e termini di instaurazione e svolgimento del contraddittorio tra l'amministrazione creditrice e l'agente della riscossione (*cf.*: articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112), con disposizioni evidentemente derogatorie rispetto alle regole generali stabilite dalla legge sul procedimento amministrativo.


Il procedimento, sotto questa angolazione, appare correttamente instaurato e svolto nella pienezza del contraddittorio tra il comune e la Soget la quale, a ben vedere, ha svolto tutte le proprie osservazioni e deduzioni difensive in sede amministrativa, secondo la scansione procedimentale prevista dai citati articoli 19 e 20.

2. Ciò posto, il presente giudizio si incentra sulla possibilità, o meno, per il Comune di Teramo di sottoporre a controllo e, conseguentemente, di adottare provvedimenti di diniego di scarico relativamente a «quote» affidate all'agente della riscossione, in pendenza dei termini per la presentazione o l'integrazione delle relative comunicazioni di inesigibilità; ulteriore questione risiede nella possibilità di svolgere i controlli in parola, e di adottare i conseguenti provvedimenti, relativamente alle quote di valore inferiore o pari a 300 euro.

Entrambe le questioni:

sono rilevanti nel presente giudizio, che riguarda, tra l'altro, sia quote di importo fino a 300 euro, sia quote ricomprese in ruoli risalenti, tra gli altri, all'anno 2000, per i quali i termini di presentazione o integrazione delle comunicazioni di inesigibilità verranno a scadenza, a normativa vigente, nel 2037;

rivestono, all'evidenza, carattere di pregiudizialità logica e giuridica rispetto all'esame di merito sull'effettiva inesigibilità delle singole quote e sulle relative cause.



3. La normativa di riferimento è pacificamente rinvenibile nell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» - legge di stabilità 2015), in particolare ai commi 684 e seguenti, nonché negli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (come modificati dalla stessa legge n. 190 del 2014, art. 1, commi 682 e 683).

3.1. Il citato comma 684 stabilisce, in particolare, che: «Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021».

Giova rilevare che il testo della disposizione, vigente alla data di pubblicazione della presente ordinanza, è quello modificato dapprima con legge 1° dicembre 2016, n. 225 (recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193), in vigore dal 3 dicembre 2016, e poi con legge 4 dicembre 2017, n. 172 (recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148), in vigore dal 6 dicembre 2017. Si noti che la seconda modifica, esaminata in camera di consiglio siccome intervenuta dopo l'udienza di discussione e prima del deposito della presente ordinanza, non muta il quadro normativo, se non allungando ulteriormente i termini già precedentemente previsti e quindi accentuando i profili di legittimità costituzionale qui in esame.

L'effetto della disposizione (a normativa vigente) è quello di rinviare fino al 2037 la definizione delle quote relative ai ruoli affidati nell'anno 2000, fino al 2036 la definizione dei ruoli 2001, fino al 2035 la definizione dei ruoli 2002, fino al 2034 la definizione dei ruoli 2003, fino al 2033 la definizione dei ruoli 2004, e così proseguendo fino ai ruoli 2015, da definire entro il 2022.

3.2. Il successivo comma 687, a sua volta, prevede al primo periodo che «le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 684»; si riaprono, quindi, i termini anche per le quote ricomprese in comunicazioni già presentate, prevedendone la possibile integrazione fino alle date dinanzi indicate (2037 per i ruoli del 2000; 2036 per i ruoli del 2001; 2035 per i ruoli del 2002; ecc.).

La regola, dunque, è quella della definizione per specifiche annualità, scaglionate tra il 2021 e il 2037, delle quote ricomprese in tutti i ruoli affidati tra il 2000 e il 2017, indipendentemente dalla circostanza che, per alcune delle quote stesse, sia già stata presentata una comunicazione di inesigibilità.

Al fine di rendere coerente l'impianto normativo, così strutturato, il secondo periodo del comma 687 prevede che «in tale caso» (vale a dire a fronte di comunicazioni già presentate) «il controllo di cui all'art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 683 del presente articolo, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 684».

Si intende, così, impedire all'ente creditore di svolgere i controlli sull'operato dell'agente della riscossione (o, meglio, di pronunciarsi sul conseguente diniego di discarico) fino allo spirare del termine finale per la eventuale integrazione delle comunicazioni di inesigibilità già presentate (ad esempio, fino al 31 dicembre 2037 per i ruoli risalenti al 2000).

La disposizione rende palese che, nella logica legislativa, il controllo sulle quote inesigibili (cioè a dire il controllo di cui agli articoli 19, comma 6, e 20 del decreto legislativo n. 112 del 1999, come riscritti dalla stessa legge n. 190 del 2014 ed applicabili nel nuovo testo anche alle quote degli anni dal 2000 in poi, ai sensi del successivo comma 688) presuppone necessariamente una previa comunicazione di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione; ma poiché le comunicazioni possono essere presentate o comunque integrate, per i ruoli affidati negli anni dal 2000 al 2015, in annualità comprese tra il 2022 e il 2037, è giocoforza ritenere che i conseguenti controlli, da parte dell'ente creditore, non possano essere svolti se non prima dell'anno:

2038 (per i ruoli 2000, le cui comunicazioni potranno essere presentate o comunque integrate entro il 31 dicembre 2037);

2037 (per i ruoli 2001, le cui comunicazioni potranno essere presentate o comunque integrate entro il 31 dicembre 2036);

2036 (per i ruoli 2002, le cui comunicazioni potranno essere presentate o comunque integrate entro il 31 dicembre 2035);

e così proseguendo.

Ad avviso di questa Sezione appare, quindi, corretta l'esegesi propugnata dalla società ricorrente, condivisa anche dal pubblico ministero, alla luce della più recente giurisprudenza delle Sezioni d'appello di questa Corte dei conti (Sez.



prima, sent. 79 del 17 marzo 2017; Sez. terza, sent. 662 del 20 dicembre 2016). La lettura costituzionalmente orientata prospettata dal Comune di Teramo si scontra, invece, con la chiara lettera del comma 687, secondo cui, a chiusura del sistema, «il controllo (...) può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 684».

Non v'è spazio, insomma, per una interpretazione delle disposizioni che consenta di superare il vincolo temporale ivi stabilito.

3.3. Il successivo comma 688, al secondo periodo, prevede sotto altro profilo che «le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro (...) non sono assoggettate al controllo di cui al citato art. 19». Fanno eccezione le quote «afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014».

Anche quest'ultima disposizione è chiara nel senso di sottrarre a qualsiasi forma di controllo, da parte dell'ente creditore, in sede amministrativa, le quote di valore unitario fino a 300 euro delle quali è (*recte*, sarà, nel corso degli anni a venire) richiesto il discarico per inesigibilità; ciò indipendentemente dal valore complessivo delle stesse.

La *ratio* legislativa si evince agevolmente anche dal comma 683 (nella parte in cui esso ha modificato l'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112) con cui si è previsto che «il controllo (...) è effettuato dall'ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno». Si fissa, così, la misura «massima» dei controlli da effettuare, anziché la misura «minima» dei controlli stessi, lasciando trasparire una visione nella quale sarebbe l'eccesso di controlli a togliere efficienza ed economicità alla macchina della riscossione.

4. Così delineato, per quanto qui interessa, il quadro normativo di riferimento, merita anzi tutto richiamare alcune delle considerazioni già a suo tempo svolte da questa Corte dei conti, in funzione di controllo, con deliberazione n. 11/2016/G del 20 ottobre 2016 della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato (in tema di sistema della riscossione dei tributi erariali al 2015). In particolare:

«l'esistenza di una consistente mole di arretrati ha indotto a disporre ripetutamente il differimento dei termini di presentazione delle comunicazioni, rimodulando, in parallelo, quelli per il controllo da parte degli enti creditori»;

«la soluzione è stata così rinviata di anno in anno, con il risultato di aggravare il problema»;


«si è, pertanto, determinata una lievitazione negli anni delle quote inesigibili, con una conseguente imponente stratificazione delle partite creditorie da trattare (per gli agenti della riscossione) e da controllare (per gli enti impositori). In particolare, gli enti impositori dovrebbero sottoporre a controllo le procedure eseguite dall'agente della riscossione tutte le volte che viene presentata la comunicazione di inesigibilità e, nel frattempo, procedere ogni anno alla determinazione dei residui attivi (somme accertate e non ancora riscalate), ai fini della corretta redazione dei rispettivi bilanci. È accaduto, invece, che il legislatore sia intervenuto più volte con provvedimenti di definizione delle domande di rimborso e di discarico (ora comunicazioni di inesigibilità) delle somme iscritte a ruolo, prescindendo da forme di controllo analitico delle attività poste in essere»;

«per gli arretrati, con una soluzione che dà adito a indubbe perplessità, è stato introdotto un particolare calendario, prevedendo che le comunicazioni di inesigibilità per i ruoli consegnati nel 2013 debbano essere presentate nel 2018, quelle relative ai ruoli del 2012 nel 2019 e così via, risalendo fino ai ruoli del 2000 per i quali le comunicazioni avverranno nel 2031» (termine poi ulteriormente prorogato al 2033 e infine al 2037, come dinanzi ricordato);

«l'obiettivo e quello di permettere agli agenti della riscossione di concentrarsi sulla lavorazione delle partite più recenti, trascurando quelle più risalenti per le quali le possibilità di incassare il credito sono diventate oggettivamente modeste (...); «è evidente, peraltro, che, considerata la massa e la vetustà delle quote inesigibili accumulate nel tempo, non solo la possibilità di riscossione delle partite più risalenti è assolutamente modesta, ma è anche improbabile un controllo effettivo delle procedure poste in essere dall'agente della riscossione da parte degli uffici degli enti impositori»;

andrebbe, piuttosto, valutata l'opportunità di concordare «la possibilità di presentare le comunicazioni di inesigibilità delle quote di importo rilevante - per le quali l'inesigibilità sia già stata definitivamente accertata - secondo una progressione diversa da quella attualmente prevista» e, segnatamente, raggruppandole possibilmente «per codice fiscale, a prescindere dalla annualità di riferimento» ad «evitare che, per lo stesso codice fiscale, il controllo debba essere ripetuto tante volte quante sono le singole partite di debito ad esso riferite nei diversi anni»;

«debole è, comunque, l'efficacia deterrente dell'azione di recupero: restano alti i livelli dell'evasione, comunque influenzati anche dalla scarsa intensità ed efficacia dei controlli»;



«è singolare che, per il controllo, venga, disposto un limite massimo, “non superiore”, anziché un più congruo limite minimo “almeno del 5 per cento”. Un generale rafforzamento del processo di verifica della correttezza, efficacia ed efficienza dell’attività di riscossione appare, infatti, esigenza ineludibile».

La stessa Corte costituzionale, recentemente, con riguardo alla dilazione trentennale dei piani di rientro dai disavanzi, ha avuto modo di osservare che, ferma restando la discrezionalità del legislatore nello scegliere i criteri e le modalità per porre riparo a situazioni di emergenza finanziaria (...), non può tuttavia disconoscersi la problematicità di soluzioni normative continuamente mutevoli (...), le quali prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali molto vasti, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale; probabilmente una più tempestiva vigilanza nei confronti delle consolidate prassi patologiche di alcuni enti territoriali avrebbe evitato le situazioni di obiettiva emergenza che il legislatore nazionale è stato costretto a fronteggiare con mezzi eccezionali (sent. 107/2016).

Queste ultime considerazioni paiono ben attagliarsi, *mutatis mutandis*, anche alla fattispecie qui in esame, laddove il legislatore sembra aver abdicato, per i prossimi anni, alla tempestiva vigilanza sull’andamento delle riscossioni di crediti risalenti nel tempo.

5. Nel descritto contesto, pare a questa Sezione giurisdizionale «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in parola, tra loro in combinato disposto, nella parte in cui non si limitano soltanto a prorogare fino al 2037 il termine per la presentazione o l’integrazione delle comunicazioni di inesigibilità dei crediti affidati alla riscossione nel 2000 (compresi, tra di essi, alcuni di quelli all’odierno vaglio giurisdizionale) ma prevedono anche:

a) l’impossibilità, per l’ente creditore, di esercitare il controllo sulle quote iscritte a ruolo fino alla scadenza dei termini in parola (rinviando, così, l’azione di controllo fino al biennio 2038/2039 per i ruoli del 2000);

b) in ogni caso, il divieto di sottoporre a controllo le quote di valore inferiore o pari a 300 euro.

Al riguardo, valgono le seguenti considerazioni.


5.1. È ravvisabile, in primo luogo, la violazione del principio di ragionevolezza, di cui è espressione l’art. 3 della Costituzione, in quanto la definizione dei rapporti tra ente creditore e agente della riscossione resta legislativamente sospesa per un termine oggettivamente abnorme, che (avuto riguardo ai ruoli che formano oggetto del presente giudizio) giunge a sfiorare i quaranta anni (per i ruoli 2000) e i venti anni (per i ruoli 2008).

L’irragionevolezza risiede, inoltre, nell’immotivato sbilanciamento di posizioni tra l’ente creditore e l’agente, essendo rimessa esclusivamente all’agente la scelta del «se» e del «quando» presentare le comunicazioni di inesigibilità, durante il suddetto amplissimo arco temporale, mentre l’ente creditore resta in una posizione di mera soggezione, non potendo nel frattempo svolgere controlli finalizzati al diniego di discarico e alla tutela del proprio diritto.

Il profilo di irragionevolezza si manifesta in tutta la sua evidenza laddove si consideri che l’agente della riscossione non ha, ovviamente, alcun interesse a presentare la comunicazione di inesigibilità per le cartelle di pagamento che, ad esempio, abbia omesso di notificare nel termine decadenziale prescritto dall’art. 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1999 (termine oggi fissato in nove mesi dalla consegna del ruolo); l’ente creditore, dunque, è di fatto costretto ad aspettare anni (e, segnatamente, lo scadere del termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità) prima di poter formalmente avviare l’*iter* di controllo su quest’ultima circostanza (cioè sulla omessa tempestiva notifica) e di poter adottare il conseguente diniego di discarico. Ciò significa che una omessa notifica risalente ai ruoli del 2000 non potrà essere contestata e regolata prima del 2038.

L’assetto normativo che ne risulta pare, quindi, caratterizzato da una intrinseca incoerenza, contraddittorietà ed illogicità, esorbitando dall’esigenza di disciplinare discrezionalmente lo svolgimento del procedimento amministrativo (prima) e del conseguente processo (poi), attraverso scansioni temporali finalizzate a salvaguardarne le esigenze di certezza (*cf.* C. cost., ord. 174/2013); si configura, anzi, una indeterminatezza oggettiva dei tempi dell’*iter* procedimentale, posto che i differimenti di volta in volta operati hanno indicato termini finali successivamente prorogati, l’ultima volta addirittura nel corso del presente giudizio (*cf.* C. cost. sent. 102/2013).

Merita ricordare che, in altra fattispecie, afferente l’effettuazione dei conguagli di legge tra amministrazione e soggetto gestore di servizi pubblici, pure nell’ottica generale del perseguimento dell’efficienza dei servizi pubblici stessi, è stato ritenuto irragionevole e costituzionalmente illegittimo il rinvio della comunicazione e della conseguente elaborazione dei dati utili allo scopo in maniera affastellata e distanziata anche di una decina d’anni dal periodo cui i dati stessi si riferivano, laddove i dati stessi avrebbero dovuto evidentemente essere acquisiti ed utilizzati nell’immediatezza (*cf.* C. cost., sent. 156/2007); ciò appare tanto più vero, e a maggior ragione, per la riscossione di crediti pubblici e a fronte di una dilazione temporale che eccede non il decennio, bensì il trentennio.



Quanto alle quote di valore unitario inferiore o pari a 300 euro, appare contrario a logica sottrarle a controllo in quanto tali, indipendentemente dal valore cumulativo di esse, avuto riguardo non solo alla posizione del singolo debitore, ma anche al coacervo di crediti dell'ente creditore (sicché, laddove un ente creditore debba riscuotere un portafoglio formato da un fascio di crediti, tutti singolarmente di importo minimo, ma assai elevati nel numero e quindi nell'importo complessivo, non potrebbe effettuare alcun sindacato sull'operato del proprio agente).

5.2. Sotto un secondo profilo, la disciplina in parola sembra contrastare con gli articoli 24 e 103 Cost., impedendo di fatto ad una sola ovvero ad entrambe le parti del rapporto, per un tempo palesemente incongruo (ed incompatibile anche con l'esercizio effettivo delle eventuali conseguenti azioni di responsabilità), di accedere alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice contabile per vedere definita la propria posizione patrimoniale; ciò tanto nel giudizio di conto, quanto nel giudizio ad istanza di parte per il discarico di quote inesigibili.

La violazione delle stesse norme di rango costituzionale è ravvisabile, a maggior ragione, nella impossibilità non solo temporanea, ma addirittura definitiva, con riguardo alle quote di valore unitario fino a 300 euro, di avviare le procedure di controllo propedeutiche all'eventuale provvedimento di discarico, giustiziabile dinanzi alla Corte dei conti, comportando l'impossibilità per l'ente creditore di ottenere tutela in tal senso anche in un ipotetico giudizio di conto (non essendo pensabile che possa o debba provvedere la magistratura contabile, in sede giurisdizionale, a svolgere sulla riscossione dei crediti quei controlli che l'amministrazione creditrice stessa non potrebbe compiere in sede amministrativa).

In argomento, è noto che l'esigenza di agevolare operativamente l'attività di una parte, fissando termini di favore, non può spingersi fino a ledere l'effettività del diritto di difesa della controparte (arg. C. Cost. sent. 360 del 2003; Id., sent. 346/1988); si è anche affermato che il differimento dell'accesso alla giurisdizione non vulnera irragionevolmente il diritto di difesa a condizione che la tutela non sia rinviata *sine die*, ma per un termine «breve» (C. cost., sent. 162/2016), e che sia comunque giustificata da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia (C. cost., sent. 62/1988; sent. 81/1988; sent. 132/1988), fermo restando che, pur nel concorso di tali circostanze, il legislatore deve contenere l'onere nella misura meno gravosa possibile, in quanto l'ampiezza della copertura offerta dai richiamati parametri costituzionali è tale da colpire non solo l'esclusione della tutela giurisdizionale, soggettiva e oggettiva, ma anche qualsiasi limitazione che ne renda impossibile o anche difficile l'esercizio (C. cost., sent. 233/1996; sent. 56/1995).

Sotto quest'ultimo profilo, può rilevarsi che anche nella materia processuale il riscontro di ragionevolezza va senz'altro operato attraverso la verifica «che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» (v. C. cost., sent. 1130 del 1988; n. 71 del 2015; n. 241 del 20 novembre 2017).


5.3. Inoltre, il rinvio della tutela giurisdizionale ad un momento eccessivamente distante nel tempo è suscettibile di configurare una lesione del principio del giusto processo, perché un processo obbligatoriamente posticipato da venti a quaranta anni, rispetto ai fatti storici cui si riferisce la controversia, non può essere considerato né «giusto» né «ragionevole» meno che mai garantire l'effettività della tutela (v. art. 111 Cost. nonché art. 6 CEDU come ripreso dall'art. 47 Carta UE).

Si eluderebbero infatti, vanificandoli del tutto, gli stringenti parametri di ragionevolezza delineati dalla stessa giurisprudenza europea (cfr. C. cost., sent. 36/2016), dovendosi accedere a una nozione ampia e sostanziale di durata ragionevole del processo (v., ad esempio, C. cost., sent. 184/2015), coerente con la finalità della normativa *de qua*.

Per di più, nel caso di specie è rilevabile l'asimmetria nella posizione delle parti, essendo l'ente pubblico creditore in una situazione di prolungata e mera soggezione rispetto alle iniziative dell'agente della riscossione (non potendosi avviare i controlli e i conguagli prima delle comunicazioni di inesigibilità ovvero delle relative integrazioni).

D'altronde, allorché nel 2037 scadranno i termini per i ruoli del 2000, e dunque nel biennio 2038/2039 potranno iniziare a definirsi i conseguenti rapporti di debito/credito tra il Comune di Teramo e la società Soget, una eventuale (tardiva) pronuncia giurisdizionale potrebbe risultare *inutiliter data*, non solo perché la soddisfazione del credito avverrebbe a distanza di circa quaranta anni dall'insorgere dei presupposti del credito stesso, ma anche perché è lecito dubitare che l'agente della riscossione e, le garanzie rilasciate saranno, a quella data, ancora utilmente escutibili.

5.4. Non manifestamente infondata appare anche la violazione dell'art. 81 Cost., sotto il profilo della certa e sollecita definizione delle entrate e della cognizione del loro effettivo stato, ai fini del perseguimento degli equilibri di finanza pubblica, non sembrando compatibile con la suddetta finalità costituzionale il rinvio del definitivo accertamento



sulla effettiva riscuotibilità di un credito ad un momento futuro eccessivamente lontano, collocato al di là di qualsivoglia orizzonte temporale accettabile sul piano della disciplina contabile e finanziaria.

Né può ignorarsi che nell'ordinamento finanziario delle amministrazioni pubbliche i principi del pareggio e dell'equilibrio tendenziale fissati nell'art. 81, quarto comma, Cost. si realizzano, tra l'altro, nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa (...) a condizione che le pertinenti risorse correlate siano effettive e congruenti (C. cost., sent. 70 del 2012); ma detta effettività e congruità non potranno essere acclarate se non a distanza di decenni, ben oltre qualsiasi accettabile orizzonte temporale.

5.5. Con riferimento all'art. 97 Cost., le disposizioni in parola rappresentano un ostacolo a che l'amministrazione pubblica possa bene organizzarsi per assicurare una sana gestione finanziaria e per dar corso ai dovuti controlli, conservando il pieno dominio sull'effettiva correttezza della gestione, da parte dell'agente, della riscossione delle proprie entrate; al contrario, la normativa è giunta a prevedere, per i crediti oggetto di giudizio, la sospensione del controllo sullo stato della riscossione per un periodo compreso tra i venti e i quaranta anni circa, vietando per di più l'esame delle posizioni di importo fino a 300 euro ed introducendo perfino un limite massimo (anziché minimo) sul totale delle posizioni suscettibili di verifica.

Il divieto (e non la mera facoltà) di effettuare controlli, lungi dal contribuire al perseguimento dell'economicità e dell'efficienza dell'azione amministrativa, sembra a questa Corte insanabilmente in contrasto con il principio di buon andamento e di corretta organizzazione amministrativo-contabile, sol che si pensi all'importanza del sistema dei controlli per il corretto agire amministrativo.

5.6. Sullo sfondo, un ulteriore profilo di lesione è stato prospettato anche con riguardo all'art. 53 Cost., sotto il profilo della mancanza di effettività del principio di capacità contributiva, che dalla previsione legislativa di una sospensione *sine die* dei controlli (e dall'abdicazione completa per quelli su partite fino a 300 euro) risulta fortemente indebolito, laddove non si possa in concreto assicurare, mediante le opportune verifiche da parte dell'amministrazione creditrice, viepiù nelle comunità locali, che l'attività di riscossione sia condotta in condizioni di effettiva parità nei confronti di tutti i contribuenti e che non siano tollerate situazioni di sottrazione all'obbligo tributario; in definitiva, si impedisce all'amministrazione di controllare il regolare funzionamento di uno dei servizi che condizionano l'esistenza stessa della vita della comunità.

Al riguardo, ravvisata la non manifesta infondatezza della questione, è doveroso rimetterne il vaglio alla Corte costituzionale, in uno con tutte le altre, nella considerazione che l'art. 53 della Costituzione è posto a tutela dell'interesse generale alla riscossione dei tributi, considerato quale interesse particolarmente differenziato che, attenendo al regolare funzionamento dei servizi necessari alla vita della comunità, ne condiziona l'esistenza (v. C. cost., sent. 32 del 1976; Id., sent. 45 del 1963).

5.7. In ultimo, non può ignorarsi la lesione dell'art. 119, commi 1, 2 e 4, lamentata dal Comune di Teramo (ed a parere di questa Corte anch'essa non manifestamente infondata), laddove la legislazione in analisi impedisce attualmente all'ente locale di avere conoscenza delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e ritarda oltremodo il loro conseguimento, seppur parziale, in caso di inadempienza dell'agente, escludendo in via di fatto, con norma statale, il coinvolgimento dell'ente locale medesimo nell'*iter* di soddisfacimento del proprio credito.

Si incide anche, per tal via, su un aspetto essenziale dell'autonomia finanziaria degli enti locali, vale a dire la possibilità di elaborare correttamente il bilancio di previsione, attività che richiede la previa e tempestiva conoscenza delle entrate effettivamente a disposizione (*cf.* C. cost., sent. 129 del 2016).


6. Per l'insieme delle ragioni fin qui esposte, avuto riguardo alle sole disposizioni che, effettivamente, assumono concreta ed attuale rilevanza nell'ambito del presente giudizio, ritiene questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti che siano rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, con riferimento agli articoli 3, 24, 53, 97, 81, 103, 111, 119 della Costituzione:

dell'art. 1, comma 687, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede che «il controllo di cui all'art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 683 del presente articolo, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 684»;

dell'art. 1, comma 688, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo cui «le quote inesigibili di valore inferiore o pari a 300 euro (...) non sono assoggettate al controllo di cui al citato art. 19».

7. Il presente giudizio deve essere quindi doverosamente sospeso con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per le conseguenti valutazioni, ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 87.

8. La statuizione sulle spese va riservata all'esito del giudizio.



P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con pronuncia non definitiva;

Ravvisata la non manifesta infondatezza, con riferimento agli articoli 3, 24, 53, 97, 81, 103, 111 e 119 della Costituzione, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della Segreteria, alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio fino alle conseguenti decisioni della Corte costituzionale, con onere di riassunzione a carico delle parti nei termini di legge;

Dispone che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, alle parti in causa ed al pubblico ministero, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Riserva all'esito del giudizio la statuizione sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in L'Aquila nelle Camere di consiglio del 3 ottobre, del 7 novembre 2017 e del 6 marzo 2018.

Il Presidente: MIELE

Il giudice estensore: DE MARCO

Depositata in Segreteria il 16 marzo 2018

Il direttore della Segreteria: LANZI

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», a tutela della riservatezza del terzo indicato nella presente ordinanza;

Ha disposto che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del contribuente indicato nella presente ordinanza.

L'Aquila, 16 marzo 2018

Il Presidente: MIELE

In esecuzione del sujesto provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del contribuente indicato nella presente ordinanza.

L'Aquila, 16 marzo 2018

Il direttore della Segreteria: LANZI

Il decreto presidenziale n. 8/2018 dell'11 giugno 2018 dispone la correzione dell'errore materiale sulla sujestata ordinanza n. 15/2018 del 16 marzo 2018, a pagina 3, rigo 4, nella parte in cui è erroneamente riportata la frase «il contribuente D. M. si trova indicato al n. 18 dell'elenco accluso alla predetta nota», anziché quella corretta, «il contribuente Elicart s.c.a.r.l. si trova indicato al n. 60 dell'elenco accluso alla predetta nota».

L'Aquila, 11 giugno 2018

Il direttore della Segreteria: LANZI

18C00174

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUR-037) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 2,00



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 1 8 0 9 1 9 *

